

STATUTO REGOLAMENTO



Associazione Nazionale Dentisti Italiani

**Approvato dalla
Assemblea Nazionale Straordinaria ANDI
Rimini, 29 – 31 ottobre 2009**

**Registrato a Rimini
Il 26 novembre 2009 al n. 9940 Serie I/T
Studio Notarile D.ssa Barbara Ciacci**

**In vigore dal 31 ottobre 2009
fatte salve le disposizioni di cui
all'art.31 Statuto e art. 40 Regolamento.**

**Con successive modifiche al Regolamento
approvate dal Consiglio Nazionale ANDI
Fiumicino, Roma, 9 ottobre 2010**

**Registrato presso
l'Agenzia delle Entrate di Roma, Ufficio di Roma 1
in data 21.10.2010 al n. 29.835/1T
Studio Notarile Dott. Ludovico Perna**

**Con successive modifiche al Regolamento
approvate dal Consiglio Nazionale ANDI
Fiumicino, Roma, 15 dicembre 2012**

**Registrato presso
l'Agenzia delle Entrate di Roma, Ufficio di Roma 1
in data 21.12.2012 al n. 37.196/1T
Studio Notarile Dott. Ludovico Perna**

**Con successive modifiche allo Statuto approvate dalla
Assemblea Nazionale Straordinaria ANDI
Napoli, 1 giugno 2013**

**Rep. 9424 - Registrato a Napoli 3
in data 10.06.2013 al n.5199/1T
Studio Notarile Dott. Michele Nastri
e**

**Con successive modifiche al Regolamento
approvate dal Consiglio Nazionale ANDI
Napoli, 1 giugno 2013**

**Rep. 9425 - Registrato a Napoli 3
in data 10.06.2013 al n. 5201/1T
Studio Notarile Dott. Michele Nastri**

STATUTO

Art. 1

DEFINIZIONE E NOME, CARATTERISTICHE, SEDE E DURATA

1. È costituita l'Associazione Nazionale Dentisti Italiani - Società Italiana di Stomatologia Odontoiatria e Protesi Dentaria (A.N.D.I. - S.I.S.O.P.D.).
2. L'Associazione è Sindacato Nazionale di categoria nonché Società Scientifica (A.N.D.I. - S.I.S.O.P.D. per brevità nei successivi paragrafi viene indicata con la sola sigla A.N.D.I.).
3. A.N.D.I. è apartitica, non persegue fini di lucro.
4. L'Associazione ha sede in Roma.
5. L'Associazione ha propri Organi territoriali dotati di autonomia organizzativa, patrimoniale e contabile, nell'ambito del rispetto dei principi del presente Statuto e del Regolamento
6. L'Associazione ha diritto esclusivo all'uso dell'acronimo A.N.D.I. .
7. La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 2

FINI E ATTIVITÀ

1. ANDI assume e tutela gli interessi materiali e morali e sindacali della categoria in tutti i settori di attività dell' Associazione e degli associati (Soci).
2. Assume la rappresentanza della categoria, a tutti gli effetti, presso le Autorità, Uffici, Organismi provinciali, regionali, nazionali ed internazionali, nei confronti dei quali la categoria può avere rapporti od interessi.
3. Partecipa alla trattativa ed alla stipula degli accordi che interessano la categoria.
4. A.N.D.I. combatte in ogni sede i fenomeni di esercizio abusivo della professione odontoiatrica e di prestanomismo e, comunque, ogni illecito commesso nell'esercizio della professione odontoiatrica.
5. A.N.D.I. promuove il chiarimento e la composizione delle controversie fra i Soci e formula pareri per ogni Istituzione od Organismo nazionale ed internazionale.
6. A.N.D.I. svolge attività di formazione culturale e scientifica, promuovendo la condivisione delle informazioni e delle conoscenze professionali.
7. Ogni Organo dell'Associazione è responsabile per competenza delle sue scelte e ne risponde secondo Statuto e Regolamento.

REGOLAMENTO

Art. 1

DEFINIZIONE E NOME, CARATTERISTICHE, SEDE E DURATA

1. A.N.D.I. può avere Sedi secondarie nazionali.
2. Gli Organi territoriali sono costituiti dalle Sezioni Provinciali e dai Dipartimenti Regionali.
3. Gli Organi Nazionali, Regionali e Provinciali hanno autonomia organizzativa, patrimoniale e contabile nell'ambito delle somme costituite dall'ammontare delle quote associative di pertinenza come previsto all'articolo 6 del Regolamento e dei beni destinati al rispettivo funzionamento.
4. Le ripartizioni territoriali rispondono direttamente nei confronti dei terzi delle obbligazioni assunte da coloro che ne hanno la rappresentanza. Qualora la pretesa sia fatta valere sul fondo Nazionale, gli Organi Nazionali hanno diritto di rivalsa sui beni destinati al funzionamento dell'Organo territoriale e su coloro che hanno agito per tale organo (art. 38 c.c.).
5. La concessione dell'utilizzo dell'acronimo A.N.D.I. a terzi deve essere autorizzata dagli Organi esecutivi nazionali.

Art. 2

FINI E ATTIVITÀ

1. A.N.D.I.:
 - a. Promuove la tutela previdenziale ed assistenziale dei suoi iscritti od aventi causa.
 - b. Può costituire entità che abbiano specifiche competenze in materia sanitaria ed in tutte le attività inerenti la Professione Odontoiatrica.
 - c. Assume in ogni ambito giurisdizionale le debite azioni a tutela della categoria, eleggendo ad acta il domicilio speciale. A tale fine A.N.D.I. è legittimata attivamente e passivamente ad agire e resistere in giudizio. In particolare sta in giudizio, costituendosi parte civile in persona del Presidente Nazionale, del Presidente Regionale o del Presidente Provinciale, nei procedimenti per esercizio abusivo della professione odontoiatrica e prestanomismo, e, comunque, in quelli per reati che ledono gli interessi della categoria.
 - d. A.N.D.I. può agire in giudizio per la tutela degli iscritti nei casi di concorrenza sleale subita dai singoli o dalla categoria ai sensi e per gli effetti dell'art. 2601 del codice civile.
 - e. Segnala altresì, ove disposto e/o richiesto, il nominativo di Soci esperti per l'esecuzione di perizie, pareri e consulenze, e quello di propri rappresentanti per le commissioni giudicatrici di esami o concorsi, che prevedono l'intervento di rappresentanti di categoria.
2. A.N.D.I., in quanto Società Scientifica, svolge attività di formazione culturale e scientifica ed a tal fine:

- a. Costituisce comitati scientifici.
- b. Costituisce organi consultivi, di studio e di ricerca, anche con altre associazioni di categoria medico-sanitaria, tecnica e professionale.
- c. Promuove l'aggiornamento culturale e la formazione professionale della categoria.
- d. Promuove il miglioramento della salute e della sicurezza nel luogo di lavoro, ivi compresa la radiodiagnostica complementare e la radioprotezione.
- e. Promuove la formazione e l'aggiornamento professionale del personale ausiliario dipendente.
- f. Promuove il miglioramento della qualità dell'assistenza odontoiatrica a tutti i livelli con il contributo dei professionisti interessati all'attività odontoiatrica.
- g. Diffonde e valorizza nella società la prevenzione, curando particolarmente l'informazione ad ogni livello e con i mezzi più adeguati.
- h. Promuove la collaborazione professionale, scientifica e culturale con Enti pubblici e privati, Istituti ed Associazioni.
- i. Può istituire e assegnare premi, borse di studio ed attuare interventi umanitari nel campo dell'odontoiatria, della prevenzione e della stomatologia.

Stampa e Comunicazione

3. A.N.D.I. realizza attività sindacale e culturale anche a mezzo di organi ufficiali di stampa di informazione e comunicazione.
4. A.N.D.I. può avvalersi di consulenze di giornalisti professionisti che possono anche fare parte dei Comitati di Redazione.

Art. 3

SOCI

1. I Soci si dividono in Ordinari, Uditori, Benemeriti, Onorari ed a vita; i requisiti di iscrizione alle varie categorie sono regolati nello Statuto e nel Regolamento.
2. Possono iscriversi o rinnovare l'iscrizione all'A.N.D.I. in qualità di Soci ordinari i laureati in odontoiatria o medicina e chirurgia che esercitano l'odontoiatria secondo le disposizioni di legge e nel rispetto del presente Statuto e Regolamento.
3. Possono iscriversi o rinnovare l'iscrizione all'A.N.D.I. in qualità di Soci uditori gli studenti che frequentano il Corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso le Università degli Stati membri della Unione Europea il cui diploma di laurea sia riconosciuto come equipollente a quello comunitario.
4. È escluso di diritto dall'Associazione il Socio che sia stato condannato con sentenza passata in giudicato, anche a seguito di applicazione della pena su

Art. 3

SOCI

Soci Ordinari

1. Sono Soci Ordinari:
 - a. I Soci che esercitano l'odontoiatria.
 - b. I Soci benemeriti che continuano ad esercitare la professione.
2. I Soci Ordinari, che esercitano esclusivamente l'odontoiatria, in regola con il pagamento della quota associativa, hanno diritto di voto. Possono rivestire cariche sociali dopo almeno 24 mesi di iscrizione continuativa.
3. I Soci Ordinari che non esercitano esclusivamente l'odontoiatria non possono ricoprire cariche associative, essere incaricati e delegati, ma possono esercitare il diritto di voto.
4. I Soci Ordinari che, pur esercitando in modo esclusivo l'odontoiatria, siano iscritti ad altri sindacati odontoiatrici o ad altre associazioni di categoria con documentate e chiare finalità politico

STATUTO

richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p., per il reato di concorso nell'esercizio abusivo della professione odontoiatrica.

Art. 4

DOVERI E DIRITTI DEL SOCIO

Doveri del Socio

1. Ogni Socio è tenuto a:
 - a. Conoscere e rispettare lo Statuto e il Regolamento, il principio stomatologico ed il codice deontologico vigente;
 - b. Segnalare al Consiglio Provinciale tutti coloro che esercitano l'odontoiatria in modo contrario a quanto stabilito dalle Leggi, dal Codice Deontologico e dal presente Statuto e Regolamento;
 - c. Pagare la quota associativa annuale.

Diritti del Socio

2. Tutti i Soci in regola con il pagamento della quota sociale hanno diritto di fruire dei vantaggi inerenti ai fini e alle attività dell'Associazione nei modi e nelle forme di cui

REGOLAMENTO

sindacali in ambito odontoiatrico, non possono esercitare diritto di voto, non possono ricoprire cariche associative, incarichi ed essere delegati.

Soci Uditori

5. I Soci uditori possono far parte di Gruppi di Lavoro istituiti dagli organismi competenti. I Soci uditori non hanno diritto di voto, non possono ricoprire cariche associative.

Soci Benemeriti

6. Sono nominati Soci benemeriti coloro che, con effettiva partecipazione alla vita associativa e per benemerenze particolari, abbiano meritato riconoscenza e considerazione. I Soci benemeriti possono votare e ricoprire cariche associative nei limiti del precedente comma 1, lett. b).

Soci Onorari, Soci a Vita

7. Possono essere ammessi a far parte dell'A.N.D.I senza diritto di voto e senza ricoprire cariche sociali:
 - a. In qualità di Socio onorario, studiosi o persone non iscritte all'Associazione che, per singolari benemerenze, siano ritenuti degni di particolare riconoscimento;
 - b. In qualità di Socio a vita, coloro che abbiano cessato l'attività ed abbiano almeno 35 (trentacinque) anni totali di iscrizione all'Associazione.
8. I Soci Onorari, Benemeriti e a Vita possono essere proposti da tutti gli Organi associativi e sono nominati dall'Esecutivo Nazionale; possono essere incaricati per compiti particolari e sono iscritti in appositi elenchi d'onore.
9. Viene fatto carico all'Organo proponente di comunicare la nomina all'interessato.
10. Non possono rivestire alcuna carica sociale od incarichi i Soci che abbiano interessi commerciali ed economici che configurino un conflitto di interessi con i fini e gli scopi associativi.

Art. 4

DOVERI E DIRITTI DEL SOCIO

1. Il principio stomatologico afferma la natura medico-chirurgica di tutte le prestazioni cruenti e incruente praticate nella bocca del paziente che debbono, pertanto, essere effettuate esclusivamente da personale abilitato a norma di legge e nel rispetto del codice deontologico vigente.
2. Ogni Socio può promuovere, coordinare, realizzare, tenere conferenze o corsi di aggiornamento purché non si configuri un conflitto di interessi con i fini e gli scopi associativi.
3. Il mancato pagamento della quota associativa determina l'estinzione del rapporto associativo e la decadenza immediata da ogni carica associativa e da ogni altro servizio.
4. E' obbligo del socio comunicare alla Sezione

STATUTO

all'art. 2 del presente Statuto.

3. Ogni Socio ha diritto di recedere dall'Associazione dandone comunicazione scritta avente data certa alla Sezione di iscrizione. Il recesso è efficace dalla comunicazione e non dà diritto alla restituzione della quota.

Art. 5

DOMANDA D'ISCRIZIONE

1. L'aspirante Socio al momento della domanda di iscrizione deve prendere conoscenza del presente Statuto e Regolamento, che diventano vincolanti per esso al momento di accettazione della domanda.
2. La domanda di iscrizione è presentata alla segreteria dell'Organo territoriale provinciale.
3. Non può presentare domanda di iscrizione all'Associazione colui che sia stato condannato con sentenza passata in giudicato, anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p., per il reato di concorso nell'esercizio abusivo della professione odontoiatrica.

REGOLAMENTO

Provinciale d'appartenenza ogni variazione di residenza anagrafica o professionale.

Art. 5

DOMANDA D'ISCRIZIONE

1. L'organo territoriale competente a ricevere la domanda di iscrizione è la Sezione Provinciale. La domanda di iscrizione va presentata alla Sezione della provincia ove il richiedente è iscritto all'Ordine Professionale o dove svolge attività professionale.
2. Nel caso di domanda di iscrizione presentata presso la Sezione di provincia diversa rispetto all'Ordine di appartenenza deve essere rilasciato nulla-osta scritto, datato e firmato dal Presidente e almeno da due componenti del Consiglio Provinciale della Provincia dell'Ordine di appartenenza.
3. La domanda d'iscrizione deve essere redatta su apposito modulo approvato dall'Esecutivo Nazionale. La stampa e distribuzione alle Sezioni Provinciali è ad esclusiva cura della Segreteria Nazionale.
4. Alla domanda di iscrizione va allegato il certificato di iscrizione all'Ordine Professionale di appartenenza o autocertificazione secondo le norme di legge e nell'ipotesi in cui si richieda l'iscrizione per trasferimento da altra Sezione Provinciale, va specificata la Sezione Provinciale di provenienza.
5. Per gli aspiranti Soci uditori è necessario allegare il certificato di iscrizione al Corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria che attesti quanto stabilito all'art. 3 comma 3 dello Statuto.
6. La domanda di iscrizione è valutata discrezionalmente dal Consiglio Provinciale, o su delega dello stesso, dall'Esecutivo Provinciale, che può accoglierla o respingerla: in quest'ultimo caso ne dà comunicazione scritta al richiedente con raccomandata con avviso di ricevimento o con altro mezzo a data certa di ricezione.
7. Il diniego di accettazione può essere impugnato dal richiedente con ricorso scritto, inviato con raccomandata con avviso di ricevimento, entro 15 (quindici) giorni dalla ricevuta comunicazione, all'Esecutivo Regionale che decide, in via definitiva, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento del ricorso.
8. È ammessa la domanda di trasferimento presso altra Sezione Provinciale diversa da quella di appartenenza così come stabilito al comma 1. La domanda di trasferimento è valutata, a norma del comma 6, sentito obbligatoriamente il Presidente della Sezione di provenienza, ad iniziativa del Presidente della Sezione ricevente. Dell'esito della decisione sulla domanda di trasferimento, il Presidente della Sezione ricevente ne dà comunicazione all'interessato, con raccomandata con avviso di ricevimento o con altro

mezzo a data certa di ricezione, ed al Presidente della Sezione di provenienza, entro dieci giorni dalla decisione di cui al comma 6, comunicando al Socio trasferito quanto previsto al successivo comma.

9. Il trasferimento ad altra Sezione decorre, a tutti gli effetti, dal 1° gennaio dell'anno in corso se l'accettazione della domanda avviene entro il termine di versamento della quota annuale del Socio cioè entro il 31 marzo con maggiorazione del 10% e viene seguita nel medesimo termine dal versamento effettivo della quota; in tutti gli altri casi decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo.
10. Il diniego di trasferimento può essere impugnato dal richiedente con ricorso scritto, inviato con raccomandata con avviso di ricevimento o con altro mezzo a data certa di ricezione, entro 15 (quindici) giorni dalla ricevuta comunicazione, all'Esecutivo Regionale competente per territorio che decide, in via definitiva, entro trenta giorni dal ricevimento del ricorso.
11. Nel caso che la Sezione Provinciale competente a ricevere la domanda non sia stata ancora costituita, la domanda va presentata alla Presidenza Regionale competente.
12. Entro 7 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta accettazione della domanda, il Socio dovrà versare la quota associativa per l'anno in corso alla nuova Sezione di appartenenza.
13. E' possibile compilare la domanda di iscrizione on-line tramite il sito ufficiale dell'associazione www.andi.it.

Art. 6

QUOTA ASSOCIATIVA

1. La quota associativa deve essere versata dal Socio alla Sezione Provinciale nei termini stabiliti dal Regolamento.
2. Il mancato pagamento della quota associativa è causa di estinzione del rapporto associativo.
3. La quota associativa non è trasmissibile, restituibile né rivalutabile.

Art. 6

QUOTA ASSOCIATIVA

Pagamento della quota

- 1 La quota associativa deve essere versata (data valuta e data versamento) entro il 28 febbraio.
- 2 L'ammontare della quota associativa si ottiene sommando i singoli importi destinati:
 - a. Al funzionamento degli Organi Nazionali la cui entità è fissata dall'Assemblea Nazionale dei Delegati.
 - b. Al funzionamento degli Organi Territoriali Regionali la cui entità è fissata dall'Assemblea Regionale.
 - c. Al funzionamento degli Organi Territoriali Provinciali la cui entità è fissata dall'Assemblea Provinciale.
- 3 Pagano la quota associativa intera i Soci ordinari.
- 4 Non pagano la quota associativa i Soci uditori, benemeriti, onorari ed a vita.
- 5 Per coloro che chiedono l'iscrizione come Socio ordinario entro 24 mesi dalla data di iscrizione all'Albo degli Odontoiatri, l'importo della quota destinato al funzionamento degli Organi Territoriali Provinciali è determinato in misura pari al massimo al 50%

(cinquanta per cento) della quota del Socio Ordinario. Tale agevolazione vale per quattro annualità sempreché il Socio non abbia compiuto il 32° anno di età; pertanto sarà dovuto l'intero importo della quota nell'esercizio in cui il Socio compie il 32° anno di età. Gli importi destinati al funzionamento degli Organi Nazionali e di quelli Territoriali Regionali di competenza delle tesorerie regionali e nazionali sono calcolate, per il medesimo periodo, sul 50% degli importi dovuti dal Socio Ordinario.

- 6 La medesima riduzione della quota viene applicata anche a partire dall'annualità nella quale il Socio compie 70 (settanta) anni di età.

Determinazione degli importi costituenti la quota associativa

7. La determinazione degli importi della quota associativa destinata al funzionamento degli Organi nazionali, regionali e provinciali deve essere deliberata per l'anno successivo entro il 30 settembre, 31 ottobre, 30 novembre dell'anno in corso, rispettivamente dall'Assemblea Nazionale, dall'Assemblea Regionale e dall'Assemblea Provinciale.

Versamento delle quote associative

8. Le modalità di versamento della quota associativa sono stabilite dal Consiglio Provinciale.
9. Il versamento ritardato entro il 31 marzo comporta la maggiorazione della quota del 10% (dieci per cento) a favore della Sezione provinciale.
10. Oltre tale data il mancato versamento comporta l'estinzione del rapporto associativo e la perdita di tutti i relativi diritti. L'eventuale reinscrizione dovrà seguire le regole previste dagli articoli 5 dello Statuto e del Regolamento.
11. Entro il 31 marzo di ciascun anno, per le quote incassate entro il 28 febbraio, le Sezioni Provinciali devono trasmettere al Tesoriere Nazionale ed al Tesoriere Regionale le somme riscosse di rispettiva loro competenza in una unica soluzione.
12. Entro il 30 aprile di ciascun anno, per le quote incassate entro il 31 marzo, le Sezioni Provinciali devono trasmettere al Tesoriere Nazionale ed al Tesoriere Regionale le somme riscosse di rispettiva loro competenza in una unica soluzione.
13. Nello stesso termine dovrà essere trasferito al Tesoriere Nazionale l'importo delle imposte annuali afferenti gli immobili, intestati ad A.N.D.I., destinati a sede del Dipartimento Regionale o della Sezione Provinciale.
14. Le quote relative alle nuove iscrizioni vanno inviate entro un mese dall'incasso assieme ai nominativi dei nuovi iscritti.
15. Le Sezioni Provinciali devono trasmettere al Tesoriere Nazionale e al Tesoriere Regionale unitamente ai singoli versamenti l'elenco dei Soci a cui essi si riferiscono.
16. Per le domande di nuova iscrizione pervenute dal 1°

Art. 7

PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

1. Al Socio che si è reso responsabile di comportamenti contrari ai principi, agli scopi, allo spirito ed alle scelte dell'Associazione, nonché alle norme di cui al presente Statuto e Regolamento nonché al Codice Etico sono irrogate, all'esito del procedimento disciplinare, di cui all'art. 7 del Regolamento, le seguenti sanzioni:
 - a. Avvertimento;
 - b. Censura
 - c. Sospensione temporanea fino a un massimo di 5 anni;
 - d. Esclusione.
2. In caso di applicazione della sanzione di cui alla lettera c), il socio sospeso deve pagare la quota associativa, non matura anzianità durante gli anni di sospensione ai fini dell'elettorato passivo, partecipa alle assemblee senza diritto di voto, non può svolgere attività sindacale e culturale e non può essere destinatario di alcun incarico.

settembre dell'anno in corso la quota d'iscrizione è ridotta del 50%.

17. Ciascuna Sezione Provinciale al momento dell'iscrizione o del rinnovo della stessa provvede a rilasciare opportuno documento comprovante la qualifica di Socio.
18. La Segreteria Nazionale è tenuta all'invio delle tessere alle Sezioni provinciali.

Contributo straordinario

19. L'Assemblea Provinciale, su richiesta del Consiglio Provinciale, può deliberare un contributo straordinario definendone l'entità e la finalità.

Art. 7

PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

1. La denuncia avverso un Socio per presunto comportamento contrario ai principi, agli scopi, allo spirito ed alle scelte dell'Associazione, nonché alle norme di cui allo Statuto ed al Regolamento, può essere fatta da parte di uno o più Soci o da parte di un Organo associativo e va inviata con lettera raccomandata al Collegio Nazionale dei Probiviri di 1° Grado che delibera entro 60 (sessanta) giorni
2. Il Presidente del Collegio, ricevuta la denuncia ne dà immediata comunicazione per iscritto all'interessato. La comunicazione deve contenere la enunciazione sommaria dei fatti.
3. Lo stesso Presidente, o un componente del Collegio da lui delegato, raccoglie le opportune informazioni e i documenti che reputa necessari ai fini dell'istruttoria. Deve, altresì, con l'assistenza del Segretario, ascoltare l'interessato, previa sua convocazione, il quale potrà comunque presentare memorie scritte e produrre documenti. Dell'audizione è redatto verbale, controfirmato dall'interessato.
4. Terminata l'istruttoria, colui che l'ha condotta riferisce al Collegio per le conseguenti deliberazioni. Il Collegio, se la denuncia risulta manifestamente infondata o irrilevante, archivia il caso e ne dà comunicazione all'interessato ed al denunciante. Diversamente, il Presidente fissa la data e la sede della seduta in cui sarà discusso il caso e lo inserisce nell'ordine del giorno di quella seduta. Nomina in seno al Collegio il relatore, dispone la citazione del Socio incolpato e cura che del giorno della seduta sia data comunicazione al denunciante, invitandolo a comparire.
5. La citazione è notificata, a pena di nullità, all'incolpato almeno venti giorni prima della seduta. Essa deve contenere:
 - a. Le generalità dell'incolpato;
 - b. La menzione circostanziata degli addebiti;
 - c. L'indicazione del luogo, giorno ed ora della comparizione;
 - d. L'avvertimento che l'incolpato potrà prendere visione degli atti del procedimento ed estrarne

- copia e, entro cinque giorni dalla data della seduta, presentare memorie difensive e produrre documenti;
- e. L'espresso avvertimento che, qualora non si presenti alla seduta del Collegio, si procederà al giudizio anche in sua assenza;
 - f. La data e la sottoscrizione del Presidente.
6. Nella seduta stabilita, il relatore espone i fatti e le risultanze emerse dall'istruttoria. Vengono, quindi, sentiti il denunciante e l'incolpato, ove siano presenti, i quali sottoscrivono il verbale. Chiusa la trattazione orale, il Collegio decide.
7. Per ogni seduta è redatto apposito verbale contenente:
- a. Il giorno, mese ed anno;
 - b. I nomi dei componenti il Collegio intervenuti;
 - c. I giudizi esaminati e le questioni trattate;
 - d. I provvedimenti presi in ordine a ciascun procedimento. I dispositivi delle decisioni sono riportati nel verbale.
8. La decisione è redatta dal relatore e deve contenere una concisa esposizione dei fatti, i motivi sui quali si fonda, il dispositivo, l'indicazione del giorno, del mese e dell'anno in cui si è formata e la sottoscrizione del Presidente e del Segretario. Essa è depositata in originale e protocollata negli uffici della Segreteria del Collegio e notificata immediatamente in copia integrale all'interessato ed al denunciante, a cura del Segretario del Collegio.
9. Avverso la decisione del Collegio Nazionale dei Probiviri di 1° Grado, il solo Socio incolpato, e non anche il denunciante, può proporre ricorso al Collegio Nazionale dei Probiviri d'Appello da spedirsi con raccomandata a/r entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla ricezione della notifica di cui al comma precedente. Il ricorso deve, a pena d'inammissibilità, essere motivato ed enunciare i punti della decisione ai quali si riferisce l'impugnazione.
10. Il ricorso sospende la delibera del Collegio Nazionale dei Probiviri di 1° Grado e deve essere deciso dal Collegio Nazionale dei Probiviri d'Appello entro 90 (novanta) giorni.
11. Al procedimento dinanzi al Collegio Nazionale dei Probiviri d'Appello si applicano i commi 5, 6, 7, 8 del presente articolo, in quanto compatibili.
12. Le decisioni emesse dal Collegio Nazionale dei Probiviri di 1° Grado diventano esecutive quando è inutilmente decorso il termine per proporre ricorso. Le decisioni emesse dal Collegio Nazionale dei Probiviri d'Appello sono inappellabili e diventano esecutive con l'avvenuta notifica al Socio incolpato.
13. Tutte le notifiche alle parti in ogni fase del procedimento disciplinare devono essere effettuate, a pena di nullità, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con altro mezzo a data certa di ricezione.
14. La sanzione disciplinare di sospensione temporanea

Art. 8

IMPUGNAZIONI DELLE DELIBERE

1. È possibile impugnare le delibere assunte dagli Organi associativi collegiali per i seguenti motivi:
 - a. Vizi di convocazione dell'Organo deliberante;
 - b. Vizi di costituzione dell'Organo deliberante;
 - c. Vizi di votazione dell'Organo deliberante;
 - d. Contrarietà della delibera alla Legge, allo Statuto ed al Regolamento.
2. La delibera non può essere annullata:
 - a. Per la partecipazione di persone non legittimate, salvo che tale partecipazione sia stata determinante ai fini della regolare costituzione dell'assemblea;
 - b. Per l'invalidità di singoli voti o per il loro errato conteggio, salvo che il voto invalido o l'errore di conteggio siano stati determinanti ai fini del raggiungimento della maggioranza richiesta;
 - c. Per l'incompletezza o l'inesattezza del verbale, salvo che tali difetti impediscano l'accertamento del contenuto, degli effetti e della validità della delibera.
3. L'annullamento della delibera ha effetto rispetto a tutti i Soci ed obbliga gli Organi associativi a prendere i conseguenti provvedimenti sotto la propria responsabilità. In ogni caso sono salvi i diritti acquisiti in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della delibera.

Art. 9

STRUTTURA DELL'ASSOCIAZIONE

1. L'Associazione è strutturata in Organi nazionali, regionali e provinciali.

passata in giudicato comporta l'immediata decadenza dalle cariche sociali. La sanzione disciplinare di esclusione preclude per sempre la possibilità di iscriversi all'Associazione.

Art. 8

IMPUGNAZIONI DELLE DELIBERE

1. Sono legittimati a proporre ricorso avverso le delibere:
 - a. I Soci.
 - b. Gli organi associativi.
2. Il ricorso deve essere presentato all'organismo competente entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione.
3. I ricorsi non sospendono le deliberazioni impugnate fino all'atto dell'eventuale esito favorevole. In caso di gravi motivi e, se sussiste l'urgenza, può essere presentata, dopo il ricorso, istanza di sospensione della deliberazione.
4. Il Collegio dei Probiviri di 1° Grado è competente per l'impugnazione delle delibere adottate dall'Esecutivo provinciale, dal Consiglio Provinciale, dall'Assemblea Provinciale, dall'Esecutivo Regionale e dall'Assemblea Regionale. Il Collegio delibera entro 30 giorni dandone comunicazione scritta con raccomandata con avviso di ricevimento alle parti o con altro mezzo a data certa di ricezione.
5. Avverso le delibere del Collegio dei Probiviri di 1° Grado è ammesso ricorso al Collegio Nazionale dei Probiviri d'Appello entro 15 giorni dalla comunicazione di cui al comma precedente. Il Collegio delibera entro 30 giorni dandone comunicazione alle parti. Le delibere del Collegio Nazionale dei Probiviri d'Appello sono inappellabili.
6. Le delibere adottate dal Consiglio Nazionale, dal Consiglio delle Regioni e dall'Esecutivo Nazionale sono impugnate davanti all'Assemblea Nazionale.
7. In caso di accoglimento del ricorso, l'organismo competente decide anche sulle soluzioni da adottare e ne dà parimenti comunicazione scritta alle parti che le devono immediatamente applicare.
8. Non sono legittimati a proporre ricorso avverso le delibere i Soci presenti che hanno espresso voto favorevole e gli astenuti.
9. Laddove l'impugnazione è palesemente inammissibile, i ricorrenti possono essere sottoposti a procedimento disciplinare su richiesta dell'Organo la cui delibera è stata impugnata.

Art. 9

STRUTTURA DELL'ASSOCIAZIONE

1. Gli Organi territoriali sono i Dipartimenti Regionali e le Sezioni Provinciali.

STATUTO

2. Organi nazionali sono:
 - Assemblea Nazionale dei Delegati
 - Consiglio Nazionale
 - Consiglio delle Regioni
 - Esecutivo Nazionale
 - Presidente Nazionale
 - Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti
 - Collegio Nazionale dei Probiviri di 1° Grado
 - Collegio Nazionale dei Probiviri d'Appello
 - Commissione Sindacale Nazionale
 - Commissione Culturale Nazionale
 - Comitato Scientifico Nazionale
3. Organi regionali sono:
 - Assemblea Regionale
 - Esecutivo Regionale
 - Commissioni
 - Comitato Scientifico Regionale
 - Presidente Regionale
 - Collegio dei Revisori se nominato
4. Organi provinciali sono:
 - Assemblea Provinciale
 - Consiglio Provinciale
 - Esecutivo Provinciale
 - Presidente Provinciale
 - Collegio dei Revisori, se nominato
5. Gli Organi nazionali svolgono, rispetto a quelli territoriali, funzioni di indirizzo di coordinamento e di controllo avvalendosi, qualora necessario, della Segreteria Nazionale.
6. Gli Organi territoriali godono di autonomia organizzativa entro i limiti fissati dal presente Statuto e nel rispetto degli indirizzi generali impartiti dagli Organi nazionali ed a tal fine possono strutturare, se opportuno, la Segreteria Regionale e la Segreteria Provinciale.

REGOLAMENTO

2. È possibile, esclusivamente per fini gestionali ed operativi, l'aggregazione dei Dipartimenti Regionali in macroaree territoriali.
3. I Dipartimenti Regionali e le Sezioni Provinciali corrispondono al territorio amministrativo delle regioni e delle province e i relativi organi esercitano le competenze loro assegnate dal presente Statuto e Regolamento nell'ambito del proprio territorio; agli effetti del presente Statuto la competenza territoriale delineata viene definita "giurisdizione".
4. Il Dipartimento Regionale è formato da tutte le Sezioni Provinciali della regione.
5. Per le strutture territoriali Valle d'Aosta, Trento e Bolzano gli Organi Provinciali svolgono anche le funzioni dell'Organo Regionale.
6. Una Sezione Provinciale deve essere costituita e può operare con un numero minimo di 25 (venticinque) Soci ordinari.
7. Le sezioni, per ottimizzare l'attività a favore dei Soci, possono operare una delle seguenti opzioni:
 - a. decidere l'accorpamento delle rispettive strutture operative (Segreterie Provinciali) con quelle delle Sezioni territorialmente contigue, mantenendo l'autonomia politica.
 - b. avvalersi di supporti esterni per la gestione amministrativa e logistica ovvero chiedere supporto alle strutture nazionali (Segreteria Nazionale).
8. È possibile la suddivisione territoriale operativa delle Sezioni Provinciali aventi un numero di Soci superiore a 500 (cinquecento).
9. La domanda per la costituzione di una nuova sezione provinciale va inviata al Presidente Regionale e deve essere corredata dalla richiesta di almeno 25 (venticinque) Soci ordinari tramite autocertificazione secondo le norme di legge. Tali Soci dovranno essere iscritti all'Ordine Professionale o svolgere attività professionale nella provincia della istituenda sezione. L'ammissibilità della richiesta viene valutata dall'Assemblea Regionale che eventualmente indice l'Assemblea elettiva, ai sensi dell'articolo 25 dello statuto e regolamento, presieduta dal Presidente Regionale. Le candidature e le elezioni agli organi collegiali provinciali seguiranno le regole dell'articolo 32 del regolamento.

Competenze e funzioni generali

10. Le Sezioni Provinciali hanno le seguenti competenze e funzioni generali:
 - a. Analisi, sintesi e proposte sui problemi provinciali, regionali e nazionali con il massimo coinvolgimento della base associativa.
 - b. Erogazione di servizi ai Soci.
 - c. Contatti con le autorità territoriali, con l'aiuto ed il coordinamento, se richiesto, del Dipartimento Regionale o degli Organi nazionali.
 - d. Esecuzione delle delibere e delle circolari degli Organi Nazionali e Regionali.
11. I Dipartimenti Regionali hanno le seguenti competenze e

funzioni generali:

- a. Analisi, sintesi e proposte sui problemi regionali e nazionali.
 - b. Coordinamento delle attività delle Sezioni Provinciali.
 - c. Erogazione di servizi ai Soci.
 - d. Esecuzione delle delibere e delle circolari degli Organi Nazionali.
 - e. Gestione dei rapporti con le autorità regionali per tutti i problemi dell'odontoiatria pubblica e privata e delle trattative per accordi e contratti, nel rispetto delle linee politiche nazionali;
 - f. Nomina di consulenti.
12. Gli Organi nazionali hanno le seguenti competenze e funzioni generali:
- a. Amministrazione dell'Associazione ed esecuzione dello scopo associativo.
 - b. Monitoraggio del rispetto dello Statuto e del Regolamento.
 - c. Erogazione di servizi ai Soci.
 - d. Decisione ed emanazione di linee generali sui problemi di politica professionale e di categoria, gestione della professione, fisco, assistenza, previdenza.
 - e. Nomina di consulenti.
 - f. Funzioni di riferimento di primo e secondo livello per i contenziosi endoassociativi di cui agli articoli 7 ed 8 del presente Statuto e Regolamento.

Per lo svolgimento delle proprie attribuzioni gli organi si avvalgono della Segreteria Nazionale che potrà essere organizzata anche ricorrendo alla nomina di un Direttore Generale i cui compiti verranno di volta in volta definiti contrattualmente dall'Esecutivo.

Art. 10

ASSEMBLEA NAZIONALE DEI DELEGATI

1. L'Assemblea Nazionale dei Delegati è costituita dai Delegati eletti nelle Assemblee Provinciali.
2. L'Assemblea Nazionale dei Delegati può essere Ordinaria o Straordinaria.
3. L'Assemblea Nazionale Ordinaria dei Delegati:
 - a. Approva il rendiconto economico e finanziario ed il bilancio preventivo entro il 31 maggio di ogni anno;
 - b. Nomina e revoca il Presidente Nazionale ed i membri di sua competenza dell'Esecutivo Nazionale;
 - c. Nomina il Collegio Nazionale dei Probiviri di 1° Grado, il Collegio Nazionale dei Probiviri di Appello, nonché il Collegio dei Revisori dei Conti Nazionale;
 - d. Determina l'aliquota della quota associativa annuale nazionale a decorrere dall'anno successivo;
 - e. Ratifica le nomine ad interim.

Art. 10

ASSEMBLEA NAZIONALE DEI DELEGATI

Convocazione dell'Assemblea Nazionale dei Delegati.

1. L'Assemblea Nazionale dei Delegati è convocata dal Presidente Nazionale su delibera dell'Esecutivo Nazionale. Il Presidente deve altresì convocarla su richiesta del Consiglio Nazionale solamente se nella delibera sono specificati gli argomenti da trattare.
2. Se il Presidente non convoca l'Assemblea, e laddove nessuno dei membri dell'Esecutivo Nazionale assolve alla funzione, provvede entro 20 giorni con urgenza il Presidente del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti.
3. L'Assemblea è convocata dal Presidente Nazionale mediante avviso, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, l'elenco delle materie da trattare e l'eventuale relativa documentazione da spedire ai Presidenti Provinciali 60 giorni prima o, in caso di urgenza, 15 giorni prima. Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea deve essere fissato il giorno per la seconda convocazione

STATUTO

- f. Delibera sulle proposte di compravendita di immobili da destinarsi o destinati a sedi nazionali;
 - g. Decide sulle impugnazioni proposte avverso le delibere del Consiglio Nazionale e dell'Esecutivo Nazionale.
 - h. Approva l'eventuale Regolamento dei lavori assembleari.
 - i. Discute e delibera su argomenti posti all'ordine del giorno.
 - j. Nomina tre membri del Consiglio di amministrazione della Fondazione ANDI Onlus e due membri del Collegio dei Revisori della Fondazione ANDI Onlus.
 - k. Approva ed abroga il Codice Etico.
4. L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata:
- a. Almeno una volta l'anno, entro il termine sopra stabilito dallo Statuto.
 - b. Ogni 4 (quattro) anni per eleggere il Presidente e l'Esecutivo Nazionale (in tal caso prende il nome di Assemblea Elettiva).
 - c. Entro 2 anni dall'Assemblea Elettiva e ogni qualvolta venga ritenuto opportuno, per l'elaborazione di un documento politico-programmatico che detta la linea politica dell'Associazione (in tal caso prende il nome di Congresso Politico).
5. L'Assemblea Straordinaria dei Delegati delibera:
- a. Sulle modificazioni dello Statuto.
 - b. Sullo scioglimento dell'Associazione e contestuale nomina dei liquidatori.
 - c. Sul trasferimento della Sede nazionale all'interno del territorio nazionale in relazione art. 1 comma 4 dello Statuto.
6. Le Assemblee Ordinarie e Straordinarie possono essere abbinate.

REGOLAMENTO

che non può tenersi nello stesso giorno fissato per la prima.

Commissione di verifica dei poteri

4. La Commissione di verifica dei poteri è costituita dal Tesoriere, che ne è il Presidente, e da tre membri del Consiglio delle Regioni. In caso di assenza del Tesoriere, il più anziano di iscrizione all'Associazione tra i membri della Commissione svolge le funzioni del Presidente.
5. Nelle 24 ore precedenti la costituzione dell'Assemblea, la Commissione verifica la documentazione pervenuta in segreteria, redigendo apposito verbale da consegnare al Presidente dell'Assemblea.

Costituzione dell'Assemblea e validità delle deliberazioni

6. L'Assemblea Ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, se sono presenti almeno la metà più uno dei Soci rappresentati ed in seconda convocazione se sono presenti almeno un terzo dei Soci rappresentati.
7. L'Assemblea Straordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita se sono presenti almeno i quattro quinti dei Soci rappresentati ed in seconda convocazione se sono presenti almeno i due terzi dei Soci rappresentati.
8. L'Assemblea Ordinaria delibera con il voto favorevole dei delegati pari alla maggioranza dei presenti in aula.
9. L'Assemblea Straordinaria delibera con il voto favorevole dei delegati che rappresentano almeno i quattro quinti dei voti esprimibili dai delegati ammessi e formanti il quorum costitutivo limitatamente allo scioglimento dell'Associazione; le modifiche statutarie sono approvate con la maggioranza dei presenti in aula, sempreché rappresentino almeno 1/3 dei voti esprimibili dai delegati ammessi e formanti il quorum costitutivo.
10. In caso di parità di votazione, prevale il voto del Presidente dell'Assemblea.
11. L'Assemblea è presieduta dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti. Il Presidente è assistito da un Segretario designato nello stesso modo. L'assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea è redatto da un notaio.
12. Il Presidente dell'Assemblea:
- a. Comunica all'assemblea il verbale della Commissione verifica poteri sulla regolarità della costituzione e sull'accertamento dell'identità e della legittimazione dei presenti;
 - b. Regola il suo svolgimento;
 - c. Accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.
13. I Delegati Provinciali sono gli unici ad avere diritto di voto.
14. Ogni provincia esprime un voto ogni 50 Soci ordinari o frazione residuale di 50. Il numero dei Soci ordinari della Sezione viene determinato avendo riguardo

esclusivamente ai Soci in regola con il pagamento della quota associativa nei trenta giorni antecedenti la data di prima convocazione dell'assemblea, purché la sezione abbia trasferito la quota di pertinenza alla tesoreria nazionale entro i dieci giorni antecedenti la prima convocazione dell'assemblea, purché la tesoreria nazionale abbia ricevuto la quota di sua pertinenza entro i dieci giorni antecedenti la prima convocazione dell'assemblea.

15. Ogni Delegato provinciale non può esprimere più di quattro voti.
16. Partecipano all'Assemblea, senza diritto di voto, qualora non delegati, il Presidente nazionale, i membri dell'Esecutivo Nazionale, i Presidenti dei Collegi dei Probiviri Nazionali, il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti Nazionali e gli ex Presidenti Nazionali.
17. Tutti i voti di una Sezione vanno divisi in parti uguali tra i Delegati presenti; gli eventuali resti sono a disposizione del Presidente o di un membro dell'Esecutivo se delegati oppure, se non delegati, del Delegato più anziano di iscrizione all'Associazione.
18. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal notaio. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, il verbale della Commissione verifica poteri; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve riportare, anche per allegato, il numero dei voti favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei Soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio. Il verbale deve essere redatto senza ritardo.
19. La deliberazione ha effetto dalla data in cui è stata presa, salvi i diritti dei terzi che in buona fede ignoravano la deliberazione.
20. L'Assemblea elettiva deve comunque tenersi entro trenta giorni dalla vacatio.
21. Le deliberazioni dell'Assemblea sono impugnabili dinanzi al Tribunale di Roma entro due mesi dalla data della delibera.

Art. 11

CONSIGLIO NAZIONALE

1. Il Consiglio Nazionale è costituito dai Presidenti Provinciali delle sezioni in regola con il pagamento delle quote associative di pertinenza del nazionale, dai membri del Consiglio delle Regioni, dal Presidente e dall'Esecutivo Nazionale.
2. È convocato dal Presidente Nazionale che formula l'Ordine del Giorno e lo presiede; almeno il 30% dei Presidenti Provinciali aventi diritto al voto rappresentano il 30% dei voti totali delle Sezioni possono richiedere al Presidente Nazionale l'inserimento all'ordine del giorno di altri argomenti

Art. 11

CONSIGLIO NAZIONALE

1. Il Consiglio Nazionale è convocato dal Presidente Nazionale almeno una volta ogni semestre e comunque ogniqualvolta lo ritenga opportuno. Inoltre può essere convocato su richiesta di almeno il 30% dei Presidenti Provinciali aventi diritto al voto rappresentanti il 30% dei voti totali delle Sezioni.
2. L'avviso di convocazione del Consiglio Nazionale deve essere spedito a cura del Presidente Nazionale agli aventi diritto a partecipare almeno 14 (quattordici) giorni prima della riunione e deve contenere data, sede della riunione e ordine del giorno degli

STATUTO

- sino a 10 (dieci) giorni prima della convocazione;
3. Promuove e controlla l'attività politica dell'Associazione in attuazione del deliberato assembleare e vigila sull'attività dell'Esecutivo Nazionale.
 4. Convoca l'Assemblea Nazionale ove non abbia provveduto il Presidente Nazionale;
 5. Approva le modifiche del Regolamento; in tal caso è validamente costituito, con la presenza della maggioranza assoluta degli aventi diritto e delibera con la maggioranza della metà più uno dei voti presenti in aula. Le funzioni di segretario di tale adunanza saranno esercitate da un notaio.
 6. Approva, con la presenza della maggioranza assoluta degli aventi diritto e delibera con la maggioranza della metà più uno dei voti presenti in aula, le modifiche al Codice Etico. Le funzioni di segretario di tale adunanza saranno esercitate dall'associato eletto dall'assise.

REGOLAMENTO

- argomenti da trattare ed eventuale relativa documentazione. In caso di urgenza la convocazione può essere inviata con 48 ore di anticipo con mezzo a data certa di ricezione.
3. La verifica della regolare costituzione del Consiglio Nazionale è a cura del Segretario Nazionale o di un suo sostituto scelto dal Presidente Nazionale tra i membri dell'Esecutivo Nazionale. Ai fini della costituzione del Consiglio e per il calcolo dei voti di cui hanno diritto i Presidenti Provinciali si fa riferimento al numero dei soci ordinari effettivamente registrati nell'anagrafica soci e per i quali la tesoreria nazionale abbia ricevuto le quote di sua pertinenza entro il giorno precedente quello di convocazione del Consiglio.
 4. Il Consiglio Nazionale è validamente costituito quando sia presente la maggioranza dei voti rappresentati. Delibera a maggioranza dei voti rappresentati presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
 5. Hanno diritto di voto i Presidenti Provinciali. In assenza del Presidente Provinciale, partecipa di diritto il Vicepresidente provinciale; in assenza del Vicepresidente, il Presidente delega un membro del proprio Consiglio provinciale.
 6. I Presidenti provinciali hanno diritto ad 1 voto fino a 100 Soci ordinari provinciali, 2 voti fino a 250 Soci ordinari provinciali, 3 voti fino a 500 Soci ordinari provinciali, 4 voti fino a 750 Soci ordinari provinciali, 5 voti fino a 1000 Soci ordinari provinciali, 6 voti oltre 1000 Soci ordinari provinciali.
 7. Hanno altresì diritto di voto i Presidenti Regionali. In assenza del Presidente Regionale, partecipa di diritto il Vicepresidente Regionale; in assenza del Vicepresidente, il Presidente delega un membro del proprio Esecutivo Regionale.
 8. I Presidenti Regionali hanno diritto ad un voto.
 9. Le votazioni in Consiglio Nazionale si effettuano per chiamata nominale.
 10. Ove la maggioranza dei presenti aventi diritto al voto richiedano in forma scritta che la votazione avvenga a scrutinio segreto, la richiesta deve essere accolta.
 11. Al Consiglio Nazionale partecipano, senza diritto di voto, i Presidenti dei Collegi dei Probiviri Nazionali, il Presidente dei Revisori dei Conti Nazionali e gli ex Presidenti Nazionali.
 12. Le deliberazioni del Consiglio Nazionale devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario. Il verbale deve indicare la regolarità della costituzione, le modalità e il risultato delle votazioni e deve riportare, anche per allegato, il numero dei voti favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Art. 12

CONSIGLIO DELLE REGIONI

1. Il Consiglio delle Regioni è costituito dai Presidenti Regionali. In assenza del Presidente Regionale partecipa di diritto il Vice Presidente Regionale.
2. Partecipano al Consiglio delle Regioni il Presidente Nazionale e l'Esecutivo Nazionale senza diritto di voto.
3. Il Consiglio delle Regioni emette relazioni e documenti, ove necessario, a supporto dell'attività dell'Esecutivo Nazionale.
4. Il Consiglio delle Regioni ha le seguenti competenze:
 - a. Elege uno dei componenti dell'Esecutivo Nazionale con funzioni di Vicepresidente;
 - b. Coordina l'attività dell'Esecutivo Nazionale con i Dipartimenti Regionali e le Province;
 - c. Vigila sull'attività dell'Esecutivo Nazionale;
 - d. Verifica il rendiconto economico e finanziario ed il bilancio preventivo redatti dal Tesoriere prima che questi lo presenti all'Assemblea Nazionale dei Delegati per l'approvazione;
 - e. Delibera sulla linea politica relativa a problematiche di natura regionale, in particolar modo riguardo a fiscalità, sanità, formazione e normative regionali e propone circolari destinate alle Sezioni Provinciali ed ai Dipartimenti Regionali.
 - f. Nomina tre membri del Consiglio di Amministrazione della Fondazione ANDI Onlus e un membro del Collegio dei Revisori della Fondazione ANDI Onlus.
 - g. Designa di volta in volta tre membri della Commissione verifica poteri per l'Assemblea Nazionale.
 - h. Propone i nominativi destinati a comporre gli Organi di amministrazione delle società controllate da A.N.D.I. la cui nomina sarà deliberata nelle rispettive assemblee.
 - i. Esprime parere sulle proposte di modifica dello Statuto e del Regolamento.
 - j. Indica i membri delle commissioni non permanenti, poi nominati dall'Esecutivo Nazionale;
 - k. Nomina e revoca nelle Regioni un Comitato, in tutti i casi di carenza funzionale dell'Esecutivo regionale;
5. I membri del Consiglio delle Regioni rimangono in carica fino alla scadenza del loro mandato di Presidente Regionale.

Art. 13

ESECUTIVO NAZIONALE

1. L'Esecutivo Nazionale, nominato come indicato agli articoli che precedono, è costituito da: Presidente, quattro Vicepresidenti Nazionali di cui uno Vicario, Segretario Nazionale, Tesoriere Nazionale, Segretario

Art. 12

CONSIGLIO DELLE REGIONI

1. Il Consiglio delle Regioni si riunisce su convocazione del Presidente Nazionale almeno ogni trimestre e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, o su richiesta di un numero di Presidenti Regionali che rappresenti almeno un terzo dei voti effettivi, mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare con eventuale relativa documentazione, da spedire 15 giorni prima o, in caso di urgenza, 7 giorni prima.
2. Sino a dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza nella convocazione i Presidenti Regionali rappresentanti almeno un terzo del numero delle Regioni possono ottenere dal Presidente Nazionale l'inserimento all'ordine del giorno di altri argomenti.
3. Il Consiglio delle Regioni è validamente costituito quando sia presente la maggioranza dei voti rappresentati.
4. La verifica della regolare costituzione del Consiglio delle Regioni è a cura del Segretario Nazionale o di un suo sostituto scelto dal Presidente Nazionale tra i membri dell'Esecutivo Nazionale. Ai fini della costituzione del Consiglio e per il calcolo dei voti di cui hanno diritto i Presidenti Regionali od i loro delegati, si fa riferimento al numero dei soci effettivamente registrati nell'anagrafica soci entro il giorno precedente quello di convocazione del Consiglio. Per i Soci Ordinari si deve fare riferimento anche al versamento della quota di pertinenza nazionale che deve essere pervenuta entro il medesimo termine.
5. Terminata la verifica dei poteri, il Consiglio delle Regioni elegge il Presidente e il segretario della riunione, nonché, in caso di delibera, due scrutatori.
6. Delle riunioni è redatto verbale sintetico.
7. Le delibere vengono assunte dalla maggioranza dei presenti con voto palese o per chiamata nominale. Il voto dei Presidenti Regionali è ponderale come segue: 1 voto sino a 500 Soci regionali; 2 voti da 501 a 1000 Soci regionali; 3 voti da 1001 a 2000 Soci regionali; 4 voti per un numero di Soci regionali da 2001 in poi
8. In caso di nomina del Comitato di cui all'articolo 12 comma 4 lettera k dello Statuto, il Consiglio delle Regioni indica il coordinatore.

Art. 13

ESECUTIVO NAZIONALE

1. L'Esecutivo Nazionale si riunisce su convocazione del Presidente o su richiesta della maggioranza dei suoi membri.
2. I Vicepresidenti coadiuvano il Presidente nella gestione

STATUTO

Sindacale Nazionale, Segretario Culturale Nazionale.

2. I membri dell' Esecutivo Nazionale durano in carica per 4 anni e scadono alla data dell'Assemblea convocata per il rinnovo della loro carica e sono revocabili dall'Assemblea in qualunque tempo.
3. L'Esecutivo Nazionale coadiuva il Presidente nell'espletamento del suo mandato e nella realizzazione delle linee politiche definite dagli Organi nazionali.
4. L'Esecutivo Nazionale ha i seguenti compiti:
 - a. Amministra l'Associazione;
 - b. Attua le decisioni del Consiglio Nazionale e dell'Assemblea Nazionale dei Delegati;
 - c. Coordina e collabora alla realizzazione delle attività dell'Associazione a livello Nazionale, Regionale e Provinciale;
 - d. Compie qualsiasi altro atto delegatogli dal Consiglio Nazionale;
 - e. Emanava circolari in ordine all'interpretazione dello Statuto e del Regolamento;
 - f. Nomina un membro del consiglio di Amministrazione della Fondazione ANDI Onlus;
 - g. Costituisce, nominandone i membri, le commissioni;
 - h. Costituisce, nominandone i membri, i gruppi di lavoro;
 - i. Nomina e revoca i membri del Comitato Scientifico Nazionale;
 - j. Nomina i Soci onorari, i Soci benemeriti e i Soci a vita;
 - k. Nomina e revoca il Direttore e il Vicedirettore degli organi di stampa, comunicazione ed informazione;
 - l. Autorizza l'uso dell'acronimo A.N.D.I.;
 - m. Concede i patrocini.

REGOLAMENTO

dell'attività associativa e possono operare in specifici settori su delega del Presidente.

3. Il Segretario nazionale:

- a. Coadiuva il Presidente nella gestione dell'attività della Segreteria Nazionale;
- b. È responsabile della gestione dell'anagrafica Soci;
- c. Verifica la regolare costituzione del Consiglio Nazionale e del Consiglio delle Regioni.

4. Il Tesoriere:

- a. Coordina l'attività economica, finanziaria e contabile dell'Associazione;
- b. Predisporre il rendiconto economico e finanziario e il bilancio preventivo dell'Associazione da sottoporre alla verifica del Consiglio delle Regioni e poi all'approvazione dell'Assemblea ordinaria;
- c. Attua ed esegue le delibere degli organi associativi a ciò deputati, in ordine alla attività economico-finanziaria dell'Associazione;
- d. È responsabile dell'amministrazione degli organi di stampa, comunicazione ed informazione dell'A.N.D.I.;
- e. Apre, gestisce e chiude, su espresso mandato del Presidente Nazionale, conti correnti bancari, postali o libretti di risparmio intestati all'A.N.D.I..
- f. Può avvalersi di consulenti esterni in materia contabile e fiscale.

5. Il Segretario Sindacale:

- a. Promuove ed è responsabile dell'attività sindacale interna ed esterna dell'Associazione;
- b. Convoca, ove lo ritenga opportuno, d'intesa con il Presidente, la Commissione Sindacale Nazionale;

6. Il Segretario Culturale:

- a. Promuove ed è responsabile dell'attività culturale interna ed esterna dell'Associazione;
- b. Organizza almeno ogni quattro anni un Congresso Nazionale Scientifico;
- c. Convoca, ove lo ritenga opportuno, d'intesa con il Presidente, la Commissione Culturale Nazionale.
- d. Coordina il Comitato Scientifico del quale fa parte di diritto.

7. Il Segretario Sindacale, il Segretario Culturale, il Segretario Nazionale ed il Tesoriere possono avvalersi di una Segreteria composta fino a un massimo di tre Soci per lo svolgimento di particolari compiti inerenti il loro mandato. I componenti delle Segreterie Sindacali e Culturali sono membri di diritto rispettivamente della Commissione Sindacale Nazionale e della Commissione Culturale Nazionale.

8. Se un membro dell'Esecutivo Nazionale intende rinunciare all'incarico deve darne comunicazione scritta al Presidente nazionale. La rinuncia ha effetto immediato solo se rimane in carica la maggioranza dell'Esecutivo, e il Presidente nomina ad interim il sostituto. I membri così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea elettiva.

9. In caso di vacatio della metà più uno dei componenti dell'Esecutivo Nazionale, decade l'intero Esecutivo e si

Art. 14

PRESIDENTE NAZIONALE

1. Il Presidente Nazionale ha la gestione e la rappresentanza legale dell'Associazione Nazionale.
2. Il mandato del Presidente Nazionale ha durata di 4 (quattro) anni.
3. Il Presidente Nazionale può essere rieletto esclusivamente per il mandato immediatamente successivo.
4. Il Presidente Nazionale fa parte di diritto del Consiglio di amministrazione della Fondazione ANDI Onlus.

procede a nuove elezioni con le modalità previste dal presente Regolamento

10. L'Esecutivo Nazionale può partecipare alle assisi regionali e provinciali.
11. L'Esecutivo Nazionale può nominare in casi di urgenza il Comitato di cui all'art. 12 comma 4 lett. k, la cui nomina verrà poi ratificata dal Consiglio delle Regioni nella prima riunione.

Art. 14

PRESIDENTE NAZIONALE

1. Il Presidente Nazionale:
 - a. Presiede ed indirizza l'attività dell'Esecutivo Nazionale;
 - b. Convoca l'Esecutivo Nazionale, il Consiglio Nazionale, il Consiglio delle Regioni, nonché le Assemblee Nazionali, stabilendo il relativo ordine del giorno;
 - c. È l'unico organo che ha il potere di compiere atti vincolanti per l'A.N.D.I. Nazionale;
 - d. Può delegare il potere di rappresentanza e revocare le deleghe conferite;
 - e. Firma i mandati e le reversali e ogni altro contratto o delega allo scopo il Tesoriere Nazionale;
 - f. È componente di diritto del Comitato Scientifico;
 - g. Nomina consulenti;
 - h. Può assistere alle assisi regionali e provinciali.
2. Se nel corso del mandato il Presidente rinuncia all'incarico, od in caso di dimissioni, le relative funzioni vengono assunte ad interim dal Vicepresidente Vicario che deve convocare le elezioni entro trenta giorni dalla vacatio, convocando l'Assemblea Nazionale per la nomina del nuovo Presidente.
3. Se il Vicepresidente non provvede, la convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata con urgenza dal Presidente del Collegio Nazionale dei Revisori dei conti.
4. La sfiducia al Presidente Nazionale viene esercitata in Assemblea Nazionale, attraverso una mozione scritta su richiesta firmata dai Delegati rappresentanti almeno la maggioranza assoluta dei voti totali. La mozione viene discussa nella successiva seduta stabilita dalla Assemblea, sentito il Presidente Nazionale che deve così provvederle alla convocazione. Nella seduta così stabilita la mozione viene votata con la maggioranza assoluta dei voti rappresentati.
5. In caso di sfiducia il Presidente Nazionale decade e il Vicepresidente vicario assume le relative funzioni, convocando, entro 30 (trenta) giorni, l'Assemblea elettiva. Se il Vicepresidente non provvede si applica il comma 3 del presente articolo.

Art. 15

COLLEGIO NAZIONALE DEI REVISORI DEI CONTI

1. Il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti è composto da 3 (tre) membri effettivi e 1 (uno) supplente.
2. E' eletto dall'Assemblea Nazionale dei Delegati ogni quattro anni. L'elezione avviene nella prima Assemblea Nazionale successiva all'Assemblea Elettiva.
3. Il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti:
 - a. Esamina il rendiconto economico e finanziario e la relazione del tesoriere nazionale prima dell'approvazione in Assemblea ordinaria e, all'uopo, redige una relazione annuale sulla gestione economica, finanziaria e contabile della Associazione;
 - b. Controlla la gestione economica, finanziaria e contabile dell'A.N.D.I.. Per l'espletamento di tale funzione il Collegio dei Revisori ha accesso a qualsiasi documento inerente la gestione stessa;
 - c. Emette pareri su richiesta del Tesoriere Nazionale, Tesoriere Regionale e Tesoriere Provinciale.
 - d. Può controllare la gestione economica, finanziaria e contabile delle ripartizioni territoriali su esplicita richiesta dei loro Organi.

Art. 16COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI
DI PRIMO GRADO

1. Il Collegio Nazionale dei Probiviri di 1° Grado è composto da 9 (nove) membri.
2. È eletto dall'Assemblea Nazionale dei Delegati ogni quattro anni. L'elezione avviene nella prima Assemblea Nazionale successiva all'Assemblea Elettiva.
3. Il Collegio Nazionale dei Probiviri di 1° Grado giudica in prima istanza sui procedimenti disciplinari di cui all'art. 7 dello Statuto e sulle impugnazioni delle delibere di cui all'art. 8 dello Statuto.
4. Il Collegio Nazionale dei Probiviri di 1° Grado giudica in prima istanza sui procedimenti disciplinari relativi alla violazione delle norme del Codice Etico Associativo.

Art. 17

COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI D'APPELLO

1. Il Collegio Nazionale dei Probiviri d'Appello è costituito da 5 (cinque) membri.

Art. 15

COLLEGIO NAZIONALE DEI REVISORI DEI CONTI

- 1 Il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti viene convocato in prima seduta dal membro che ha riportato il maggior numero dei voti. In tale seduta viene eletto con voto segreto il Presidente. Nelle riunioni successive è convocato dal Presidente del Collegio.
- 2 Il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti può avvalersi della consulenza di un professionista iscritto all'albo dei revisori.
- 3 In caso di assenza, di rinuncia o di decadenza di un revisore, subentra il supplente. Il nuovo revisore resta in carica fino alla scadenza del mandato. Alla prima assemblea utile, si elegge il revisore supplente.
- 4 In caso di sostituzione del Presidente, la presidenza è assunta fino alla successiva Assemblea dal revisore più anziano di iscrizione all'Associazione.
- 5 il Presidente del Collegio convoca l'Assemblea Nazionale nel caso previsto all'art. 10 comma 2 e all'art. 14 comma 3 del Regolamento.

Art. 16COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI
DI PRIMO GRADO

- 1 Il Collegio Nazionale dei Probiviri di 1° Grado viene convocato in prima seduta dal membro che ha riportato il maggior numero di voti. In tale seduta vengono eletti con voto segreto il Presidente, due Vicepresidenti ed il Segretario.
- 2 Il Collegio Nazionale dei Probiviri di 1° Grado si riunisce su convocazione del Presidente del Collegio ogniqualvolta lo ritenga opportuno.
- 3 Il Collegio Nazionale dei Probiviri di 1° Grado giudica con la partecipazione del Presidente del Collegio o del Vice Presidente del Collegio e di due componenti (Collegio Giudicante). In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente, ovvero, in mancanza, dal componente più anziano nella carica e, nel caso di pari anzianità, da quello più anziano di età
- 4 Il Presidente del Collegio Nazionale dei Probiviri di 1° Grado definisce preventivamente la composizione dei singoli Collegi Giudicanti, con l'indicazione dei componenti relatori, e l'ordine del giorno.

Art. 17

COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI D'APPELLO

- 1 Il Collegio Nazionale dei Probiviri d'appello viene convocato in prima seduta dal membro che ha

STATUTO

2. È eletto dall'Assemblea Nazionale dei Delegati ogni quattro anni. L'elezione avviene nella prima Assemblea Nazionale successiva all'Assemblea Elettiva.
3. Il Collegio Nazionale dei Probiviri d'Appello decide in secondo grado sui ricorsi avverso i provvedimenti emessi dal Collegio dei Probiviri di 1° Grado.
4. Il Collegio Nazionale dei Probiviri d'Appello decide in caso di ricorso sulla correttezza ed ammissibilità delle candidature alla presidenza nazionale, regionale e provinciale.
5. I provvedimenti emessi dal Collegio Nazionale dei Probiviri d'Appello sono definitivi ed inappellabili.

Art. 18

COMMISSIONI NAZIONALI

1. Sono istituite le seguenti Commissioni Nazionali permanenti:
 - a. Commissione Nazionale Sindacale, coordinata dal Segretario Sindacale Nazionale.
 - b. Commissione Nazionale Culturale, coordinata dal Segretario Culturale Nazionale.
2. Le Commissioni permanenti hanno funzione consultiva nelle rispettive aree di competenza ed emettono relazioni e documenti di supporto all'attività dell'Esecutivo Nazionale.
3. Altre commissioni non permanenti possono essere istituite all'occorrenza. Esse sono nominate dall'Esecutivo Nazionale su indicazione del Consiglio delle Regioni e hanno la funzione di esaminare ed approfondire tematiche inerenti il fine associativo.

Art. 19

COMITATO SCIENTIFICO

1. Comitato scientifico è nominato dall'Esecutivo Nazionale ed è costituito dal Presidente Nazionale, dal Segretario Culturale Nazionale nonché da altri componenti interni ed esterni all'Associazione.
2. Il Comitato Scientifico contribuisce alla realizzazione di quanto previsto al Regolamento.

REGOLAMENTO

- riportato il maggior numero di voti. In tale seduta vengono eletti con voto segreto il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario.
2. Il Collegio Nazionale dei Probiviri d'Appello si riunisce, su convocazione del Presidente del Collegio ogniqualvolta lo ritenga opportuno.
 3. Nel caso di ricorso sulla correttezza ed ammissibilità delle candidature alla presidenza nazionale, regionale e provinciale il Collegio Nazionale dei Probiviri d'Appello decide entro giorni 15 dal ricevimento del ricorso per l'elezione alla presidenza nazionale; entro giorni 5 dal ricevimento del ricorso per l'elezione alla presidenza regionale e provinciale.
 4. Il Collegio delibera a maggioranza dei membri presenti alla riunione. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Il Presidente dirige la riunione e regola la discussione. In caso di sua assenza o impedimento è sostituito dal Vicepresidente, ovvero, in mancanza dal componente più anziano nella carica e, nel caso di pari anzianità, da quello più anziano di età.
 5. I Probiviri possono partecipare in qualità di uditori alle riunioni del Consiglio Provinciale e dell'Assemblea Regionale di appartenenza, su invito dei rispettivi Presidenti.

Art. 18

COMMISSIONI NAZIONALI

1. La Commissione Nazionale Sindacale è costituita dal Segretario Nazionale Sindacale, dai componenti la Segreteria Sindacale Nazionale nonché dai Segretari Sindacali regionali.
2. La Commissione Nazionale Culturale è costituita dal Segretario Nazionale Culturale, dai componenti la Segreteria Culturale Nazionale nonché dai Segretari Culturali regionali.
3. Le Commissioni non permanenti sono coordinate da un membro dell'Esecutivo Nazionale o da altro Socio indicato dallo stesso.

Art. 19

COMITATO SCIENTIFICO

1. Il Comitato Scientifico, nell'ambito della formazione continua, orienta le linee strategiche per la definizione del piano formativo.
2. Nomina un Responsabile Scientifico che abbia riconosciuta esperienza nel settore.
3. Verifica la congruità del piano formativo con le linee strategiche definite dall'Associazione.

Art. 20

ASSEMBLEA REGIONALE

L'Assemblea Regionale è costituita dall'Esecutivo Regionale, dai Presidenti Provinciali e dagli Esecutivi Provinciali delle Sezioni del Dipartimento Regionale.

L'Assemblea Regionale:

- a. Elegge ogni quattro anni il Presidente e l'Esecutivo Regionale.
- b. Approva il rendiconto economico e finanziario ed il bilancio preventivo regionale entro il 30 aprile di ogni anno.
- c. Fissa la quota sociale annuale regionale.
- d. Delibera sulle proposte di acquisto e di vendita di immobili da destinarsi o destinati a sede di Dipartimento Regionale.
- e. Definisce le linee di politica associativa regionale nel rispetto di quelle Nazionali.
- f. Delibera la convocazione di un Congresso Regionale tutte le volte che lo ritiene opportuno nel rispetto di specifico Regolamento approvato preventivamente in altra seduta;
- g. elegge il Collegio dei Revisori dei Conti Regionale.

Art. 20

ASSEMBLEA REGIONALE

- 1 L'Assemblea si riunisce almeno una volta ogni semestre e comunque entro il 30 aprile per votare il rendiconto economico e finanziario ed il bilancio preventivo.
- 2 È convocata dal Presidente Regionale o, in sua assenza, dal Vicepresidente. Può essere convocata su richiesta della maggioranza ponderale dei suoi componenti.
- 3 La convocazione deve essere spedita a tutti gli aventi diritto almeno 15 (quindici) giorni prima dell'Assemblea e 30 (trenta) giorni prima nel caso di Assemblea Elettiva.
- 4 È prevista la convocazione d'urgenza entro le 48 ore.
- 5 È presieduta dal Presidente Regionale o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente Regionale Vicario o da uno dei Vice Presidenti Regionali con anzianità associativa maggiore.
- 6 Nel caso di Assemblea Regionale Elettiva, la presidenza non può essere assunta da un membro candidato.
- 7 La verifica del quorum costitutivo viene svolta dal Tesoriere Regionale, con verbale da allegarsi agli atti, in relazione al numero dei Soci ordinari in regola con il versamento della quota associativa, purché la tesoreria regionale abbia ricevuto la quota di sua pertinenza entro i dieci giorni antecedenti la prima convocazione dell'assemblea.
- 8 I Presidenti Provinciali in sede di votazione, oltre al loro, hanno diritto ad un voto ogni 50 (cinquanta), o frazione residuale di 50, Soci ordinari della provincia, il cui numero è verificato dal tesoriere regionale entro i 30 giorni precedenti la data di 1° convocazione dell'Assemblea.
- 9 Tutti gli altri membri dell'assemblea hanno diritto ad un voto;
- 10 In caso di assenza del Presidente provinciale, il Vicepresidente provinciale assume le attribuzioni del comma 8, e in caso di sua assenza, altro membro dell'Esecutivo delegato dal Presidente provinciale.
- 11 Non è valida la delibera assunta con il solo voto favorevole espresso da una sola Provincia, ad eccezione di quelle Regioni con un numero di Province inferiori a tre.
- 12 L'Assemblea Regionale è validamente costituita in prima convocazione se è rappresentato un numero di voti che rappresenti almeno la metà più uno dei voti totali della regione. In seconda convocazione, almeno 24 ore dopo, con un numero di voti che rappresenti almeno un terzo dei voti totali della regione.
- 13 In caso di parità nella votazione prevale il voto del Presidente dell'Assemblea.
- 14 Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e dare atto della regolare convocazione, costituzione e votazione, deve riportare, anche per allegato, il numero dei voti favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei Soci, le loro

Art. 21

ESECUTIVO REGIONALE

1. L'Esecutivo Regionale è formato da: Presidente, Vicepresidenti, Segretario, Tesoriere, Segretario Sindacale Segretario Culturale e dai Presidenti di ogni Provincia, o Vicepresidenti da loro delegati, che possono coincidere con le cariche sopra citate eccetto quella di presidente Regionale.
2. L'Esecutivo Regionale ha i seguenti compiti:
 - a. Coordina e collabora alla realizzazione delle attività dell'Associazione a livello regionale e provinciale e coordina le attività degli esecutivi provinciali nel rispetto della politica sindacale e culturale regionale e nazionale.
 - b. Nomina un Comitato Regionale per la formazione di Sezioni Provinciali A.N.D.I. o per riorganizzare sezioni nelle quali si sia determinata una carenza funzionale.
 - c. Verifica il rendiconto economico e finanziario ed il bilancio preventivo redatti dal Tesoriere regionale prima che siano presentati all'Assemblea regionale per l'approvazione.
 - d. Può nominare un Comitato Scientifico Regionale.
 - e. Organizza e realizza il Congresso Regionale deliberato dall'Assemblea Regionale.
 - f. Sviluppa analisi, sintesi e proposte sui problemi regionali e nazionali su indicazione degli altri Organi associativi territoriali e nazionali e coadiuva il Presidente nell'espletamento delle sue funzioni e nella realizzazione delle linee politiche definite dagli organismi provinciali in sintonia con le direttive politiche regionali e nazionali.
3. Il numero dei vicepresidenti è stabilito in base al numero dei Soci ordinari regionali.

dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Il verbale deve essere redatto senza ritardo.

- 15 La deliberazione ha effetto dalla data in cui è stata presa, salvi i diritti dei terzi che in buona fede ignoravano la deliberazione.

- 16 L'Assemblea ratifica le nomine ad interim.

Art. 21

ESECUTIVO REGIONALE

1. **L'Esecutivo Regionale** si riunisce su convocazione del Presidente o su richiesta della maggioranza dei suoi membri.
2. In sua assenza il Presidente Regionale può delegare il Vicepresidente.
3. L'Esecutivo Regionale e' validamente costituito quando sia presente almeno un terzo dei componenti.
4. La verifica della regolare costituzione dell'Esecutivo Regionale è a cura del Segretario Regionale o di un suo sostituto scelto dal Presidente Regionale tra i membri dell'Esecutivo Regionale.
5. Vicepresidenti possono essere nominati sino a 3 Vicepresidenti secondo i seguenti parametri:
 - 1 Vicepresidente, che assume la carica di Vicario, se il numero dei soci regionali è fino a 500.
 - 2 Vicepresidenti, di cui 1 Vicario, se il numero dei soci regionali è da 501 a 1000.
 - 3 Vicepresidenti, di cui 1 Vicario, se il numero dei soci regionali è superiore a 1000.
6. Il **Segretario Regionale** coadiuva il Presidente nelle sue attività.
7. Il **Tesoriere**:
 - a. Coordina, unitamente al Presidente, la gestione economica e finanziaria di competenza degli Organi del Dipartimento Regionale.
 - b. Su delega del Presidente apre e chiude c/c bancari, postali e libretti di risparmio intestati all'A.N.D.I. Regionale.
 - c. Redige il rendiconto economico e finanziario e il bilancio preventivo da presentare all'Assemblea Regionale.
8. Il **Segretario Sindacale**:
 - a. Promuove l'attività sindacale della Regione;
 - b. È membro della Commissione sindacale nazionale;
 - c. Coordina l'attività dei Segretari Sindacali Provinciali.
9. Il **Segretario Culturale**:
 - a. Promuove l'attività culturale della Regione;
 - b. Coordina le attività di prevenzione dell'Associazione a livello regionale;
 - c. È membro della Commissione Nazionale Culturale;
 - d. Coordina l'attività dei Segretari Culturali Provinciali.
10. **L'Esecutivo Regionale** può nominare Commissioni non permanenti ogniqualvolta vengano identificate problematiche che lo richiedano. La Commissione è coordinata da un membro dell'Esecutivo o da un Socio delegato.

11. Se nel corso del mandato vengono a mancare, anche per dimissioni o revoca assembleare, uno o più componenti dell'Esecutivo solo tra quelli eletti, il Presidente li nomina *ad interim*, purché resti in carica la maggioranza dei componenti dell'Esecutivo eletto ad inizio mandato, per ratificarli alla prima assemblea utile. Se nel corso del mandato vengono a mancare contemporaneamente per rinuncia, revoca o decadenza, più della metà dei membri dell'Esecutivo, l'Esecutivo decade in toto ed il Presidente, o in sua assenza il Vicepresidente vicario, od il membro più anziano in assenza di entrambi, convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Esecutivo.
12. Il Comitato nominato ai sensi dell'art. 12, comma 4 lettera k) dello Statuto, assume per tutta la durata dell'incarico i poteri di rappresentanza legale, di direzione e gestione ordinaria delle attività della Regione e provvede, ove occorra, a convocare l'assemblea regionale ordinaria elettiva. In tale occasione invita l'assemblea a nominare il Presidente, un Segretario per la redazione del verbale e due Scrutatori per le votazioni. Il Comitato è tenuto a effettuare le consegne al presidente neoeletto entro 10 (dieci) giorni. Risponde del suo operato all'organo che lo ha nominato.

Art. 22

COMMISSIONI REGIONALI

1. Sono istituite le seguenti Commissioni Regionali permanenti:
 - a. Commissione Regionale Sindacale, coordinata dal Segretario Sindacale Regionale.
 - b. Commissione Regionale Culturale, coordinata dal Segretario Culturale Regionale.
2. Le Commissioni permanenti hanno funzione consultiva nelle rispettive aree di competenza, ed emettono relazioni e documenti di supporto all'attività dell'Esecutivo Regionale.
3. Altre commissioni non permanenti possono essere istituite all'occorrenza. Esse sono nominate dall'Esecutivo Regionale e hanno la funzione di esaminare ed approfondire tematiche inerenti il fine associativo.

Art. 22

COMMISSIONI REGIONALI

1. La **Commissione Regionale Sindacale** è costituita dal Segretario Regionale Sindacale e dai Segretari Sindacali Provinciali.
2. La **Commissione Regionale Culturale** è costituita dal segretario Regionale Culturale e dai Segretari Culturali provinciali.
3. Le **Commissioni non permanenti** sono coordinate da un membro dell'Esecutivo Regionale o da altro Socio indicato dallo stesso.
4. Il **Collegio Regionale dei Revisori dei Conti** composto da 3 (tre) membri effettivi e 1 (uno) supplente:
 - a. Esamina il rendiconto economico e finanziario e la relazione del tesoriere regionale prima dell'approvazione in Assemblea ordinaria e, all'uopo, redige una relazione annuale sulla gestione economica, finanziaria e contabile del Dipartimento;
 - b. Controlla la gestione economica, finanziaria e contabile del Dipartimento. Per l'espletamento di tale funzione il Collegio dei Revisori ha accesso a qualsiasi documento inerente la gestione stessa;
 - c. Emette pareri su richiesta del Tesoriere Regionale e dei Tesorieri Provinciali.
 - d. Può controllare la gestione economica, finanziaria e contabile delle Province su esplicita richiesta dei loro organi.

Art. 23

COMITATO SCIENTIFICO REGIONALE

1. Il Comitato scientifico è nominato dall'Esecutivo Regionale ed è costituito dal Presidente Regionale, dal Segretario Culturale Regionale nonché da altri componenti interni ed esterni all'Associazione.
2. Il Comitato Scientifico sviluppa le linee guida di cui all'art. 2 comma 2 del presente Statuto.

Art. 24

PRESIDENTE REGIONALE

1. Il Presidente Regionale ha la gestione e la rappresentanza legale dell'A.N.D.I. nella propria giurisdizione.
2. Il Presidente Regionale dura in carica quattro anni e non può essere eletto per più di due volte consecutive.
3. Il Presidente Regionale rappresenta altresì l'Associazione in tutte le sedi istituzionali regionali.
4. Il Presidente Regionale:
 - a. Dirige e controlla tutte le attività dell'Esecutivo Regionale.
 - b. Firma ogni atto riguardante la gestione di ordinaria amministrazione del Dipartimento Regionale, sino all'importo complessivo definito annualmente nel bilancio di previsione ed all'uopo può delegare il potere di firma al Tesoriere Regionale; oltre l'importo così determinato è necessaria la delibera di ratifica dell'Assemblea Regionale.
 - c. Convoca l'Esecutivo Regionale e lo presiede.
 - d. Convoca e presiede l'Assemblea Regionale tranne quella Elettiva se candidato.
 - e. Gestisce unitamente al Tesoriere Regionale l'attività economica e finanziaria dell'A.N.D.I. nella propria giurisdizione e, in particolare, qualora il Dipartimento Regionale abbia la propria sede in immobile di proprietà ovvero in locazione, cura l'adempimento di tutti gli obblighi imposti dalla legge rispettivamente ai proprietari o conduttori di immobili adibiti a luogo di lavoro.
 - f. Stipula gli atti di acquisto e di vendita e di locazione di beni immobili da destinarsi o destinati a sede del Dipartimento Regionale.
 - g. Indica il Vicepresidente Vicario.
 - h. Segnala al Collegio dei Probiviri di I° le violazioni al Codice Etico.
 - i. Riceve la domanda di costituzione di nuova sezione provinciale presiedendone l'eventuale Assemblea Elettiva.

Il Collegio Regionale dei Revisori dei Conti viene convocato in prima seduta dal membro che ha riportato il maggior numero dei voti. In tale seduta viene eletto con voto segreto il Presidente. Nelle riunioni successive è convocato dal Presidente del Collegio.

Art. 23

COMITATO SCIENTIFICO REGIONALE

1. Il Comitato scientifico nell'ambito della formazione continua orienta le linee strategiche per la definizione del piano formativo.
2. Nomina un Responsabile Scientifico che abbia riconosciuta esperienza nel settore.
3. Verifica la congruità del piano formativo con le linee strategiche definite.

Art. 24

PRESIDENTE REGIONALE

1. In caso di dimissioni o di assenza definitiva del Presidente Regionale, il Vicepresidente Vicario assume temporaneamente la presidenza e convoca entro 15 (quindici) giorni l'Assemblea Regionale Elettiva. Il Presidente così eletto rimarrà in carica fino alla scadenza del mandato di quello sostituito. L'assemblea Regionale elettiva deve comunque tenersi entro 30 giorni dalla vacatio. In difetto di convocazione il Consiglio delle Regioni nomina il Comitato previsto all'art. 12, comma 4, lett. K, dello Statuto e si applica l'art. 21 comma 12 del Regolamento.
2. La sfiducia al Presidente Regionale viene esercitata in Assemblea Regionale, attraverso una mozione scritta su richiesta firmata dai componenti dell'Assemblea regionale che rappresentino almeno la maggioranza assoluta dei voti totali. La mozione viene discussa nella successiva seduta che l'Assemblea stabilisce, sentito il Presidente Regionale che deve così provvedere alla convocazione. Nella seduta così stabilita la mozione viene votata con la maggioranza assoluta dei voti rappresentati.
3. In caso di sfiducia il Presidente Regionale decade e il Vicepresidente vicario assume le relative funzioni, convocando, entro trenta giorni, l'Assemblea elettiva. Se il Vicepresidente non provvede Il Consiglio delle Regioni nomina il Comitato previsto all'art. 12, comma 4, lett. K, dello Statuto e si applica l'art. 21 comma 12 del Regolamento.

Art. 25

ASSEMBLEA PROVINCIALE

1. L'Assemblea Provinciale è costituita dai Soci della Sezione Provinciale A.N.D.I. in regola con il pagamento della quota sociale.
2. L'Assemblea Provinciale può essere Ordinaria o Straordinaria.
3. L'Assemblea Provinciale Ordinaria:
 - a. Approva il rendiconto economico e finanziario e il bilancio preventivo provinciale entro il 31 marzo di ogni anno.
 - b. Elegge ogni quattro anni il Presidente Provinciale, l'Esecutivo Provinciale ed il Consiglio Provinciale.
 - c. Elegge i delegati dell'Assemblea Nazionale.
 - d. Delibera sulle proposte di acquisto e di vendita di immobili da destinarsi o destinati a sedi provinciali
 - e. Può nominare il Collegio dei Revisori.
4. L'Assemblea Straordinaria delibera sullo scioglimento della Sezione.
5. Le Assemblee Ordinarie e Straordinarie possono essere abbinate.

Art. 25

ASSEMBLEA PROVINCIALE

Convocazione

- 1 L'Assemblea Provinciale è convocata dal Presidente Provinciale almeno una volta all'anno, mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea deve essere fissato il giorno per la seconda convocazione che non può essere tenuta nello stesso giorno fissato per la prima.
- 2 La convocazione deve essere spedita a tutti gli iscritti almeno 15 (quindici) giorni prima dell'Assemblea e 30 (trenta) giorni prima nel caso di Assemblea Elettiva.
- 3 È prevista la Convocazione d'urgenza entro le 48 ore.
- 4 L'Assemblea Provinciale è altresì convocata su richiesta della maggioranza dei membri del Consiglio Provinciale o di almeno 1/3 (un terzo) dei Soci ordinari.
- 5 Se il Presidente Provinciale non convoca l'Assemblea entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta della maggioranza del Consiglio Provinciale o almeno di 1/3 (un terzo) dei Soci ordinari, l'Assemblea dovrà essere convocata dal Vicepresidente.
- 6 Se il Vicepresidente non procede alla convocazione entro 15 giorni l'intero Consiglio Provinciale decade e l'Esecutivo Regionale procede alla nomina di un Comitato che eserciterà le funzioni di cui all'art. 21 comma 12 del presente Regolamento.

Costituzione

- 7 Hanno diritto di voto solo i Soci ordinari in relazione al disposto dell'articolo 3 del Regolamento.
8. L'Assemblea Provinciale Ordinaria è validamente costituita in prima convocazione se sono presenti almeno la metà più uno dei Soci iscritti alla Sezione. In seconda convocazione l'Assemblea Provinciale Ordinaria è validamente costituita con almeno un numero di presenti pari al numero dei membri del Consiglio Provinciale. La verifica del quorum costitutivo deve risultare dal verbale dell'assemblea ed è effettuata dal Tesoriere Provinciale in relazione al numero dei soci ordinari che siano in regola con il pagamento della quota associativa, con esclusione dei soci sospesi in applicazione dell' art. 7, comma 2 dello Statuto.
9. L'Assemblea Provinciale Ordinaria delibera a maggioranza semplice dei Soci presenti aventi diritto al voto. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
10. L'Assemblea Provinciale Straordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita se sono presenti almeno i quattro quinti dei Soci della sezione ed in seconda convocazione se sono presenti i due terzi dei Soci.
11. L'Assemblea Provinciale straordinaria in seconda convocazione delibera con il voto favorevole dei quattro quinti dei Soci aventi diritto di voto presenti in aula.
12. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da

Art. 26

CONSIGLIO PROVINCIALE

1. Il Consiglio Provinciale è costituito dal Presidente, dall'Esecutivo Provinciale e da un numero di Consiglieri Provinciali definito in funzione del numero dei Soci della provincia.
2. Il Consiglio Provinciale dura in carica quattro anni.
3. Il Consiglio Provinciale:
 - a. Decide la politica associativa della Sezione tenendo conto delle direttive degli Organi regionali e nazionali.
 - b. Esamina, accoglie o respinge le domande di iscrizione e trasferimento ad altra Sezione.
 - c. Cura la consegna ad ogni nuovo Socio di copia del presente Statuto e Regolamento.

verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario. Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea e deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni consentendo, l'identificazione dei voti favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei Soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Il verbale deve essere redatto senza ritardo.

13. La deliberazione ha effetto dalla data in cui è stata presa.

Competenze

14. L'Assemblea ratifica le nomine ad interim.

15. L'Assemblea può nominare il collegio dei Revisori dei Conti Provinciali che funzionerà come da regolamentazione dell'omologo organo Regionale di cui all'articolo 22 del Regolamento.

Art. 26

CONSIGLIO PROVINCIALE

1. Composizione del Consiglio Provinciale:
 - a. Nelle Sezioni con un numero di Soci da 25 (venticinque) a 100 (cento) il Consiglio Provinciale è composto dal Presidente, dall'Esecutivo Provinciale e da 2 (due) Consiglieri.
 - b. Nelle Sezioni con un numero di Soci da 101 (centouno) a 150 (centocinquanta) il Consiglio Provinciale è composto dal Presidente, dall'Esecutivo Provinciale e da 3 (tre) Consiglieri.
 - c. Nelle Sezioni con un numero di Soci da 151 (centocinquantuno) a 300 (trecento) il Consiglio Provinciale è composto dal Presidente, dall'Esecutivo Provinciale e da 4 (quattro) Consiglieri.
 - d. Nelle Sezioni con un numero di Soci da 301 (trecentouno) a 600 (seicento) il Consiglio Provinciale è composto dal Presidente, dall'Esecutivo Provinciale e da 10 (dieci) Consiglieri.
 - e. Nelle Sezioni con un numero di Soci superiori a 600 (seicento) il Consiglio Provinciale è composto dal Presidente dall'Esecutivo Provinciale e da 14 (quattordici) Consiglieri.
2. Il numero dei membri del Consiglio Provinciale rimane invariato nel mandato di riferimento.
3. I membri del Consiglio Provinciale sono eletti a scrutinio segreto tra tutti i Soci Ordinari della Sezione in possesso dei requisiti di cui all'art. 3 comma 2 del Regolamento.
4. Il Consiglio Provinciale si riunisce almeno ogni trimestre.
5. La convocazione deve essere inviata a tutti i membri del Consiglio Provinciale almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione.
6. E' prevista la convocazione d'urgenza con preavviso non inferiore a 48 ore.
7. Il Consiglio Provinciale è validamente costituito quando è presente la metà dei suoi componenti.

8. Il Consiglio Provinciale delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
9. Il Consiglio Provinciale può nominare Commissioni non permanenti.
10. Delle riunioni è redatto verbale, anche in forma sintetica, da parte del Segretario. In sua assenza il verbale verrà redatto da altro membro del Consiglio.

Dimissioni, revoca, decadenza e sostituzione

11. Il Consigliere che si dimette dall'incarico conferitogli deve darne comunicazione scritta al Presidente. Le dimissioni sono efficaci a decorrere dalla data della ricezione della comunicazione.
12. I membri del Consiglio Provinciale possono essere revocati dall'Assemblea Provinciale.
13. Il Consigliere che non partecipi senza giustificato motivo a più di tre riunioni consecutive decade dalla carica.
14. La decadenza per assenze ingiustificate è deliberata dal Consiglio Provinciale su proposta del Presidente ed è comunicata all'Assemblea Provinciale.
15. Se nel corso del mandato uno o più Consiglieri decadono, rinunciano ovvero siano revocati, ma resta in carica la maggioranza dei consiglieri, vengono sostituiti con i primi dei non eletti che decadono al termine del mandato dei consiglieri sostituiti. Qualora non esistessero sufficienti nominativi di non eletti, il Presidente dovrà indire nuove elezioni integrative da tenersi entro 30 giorni. Nel caso in cui venga meno la maggioranza dei consiglieri, i consiglieri in carica decadono di diritto e il Presidente Provinciale convoca entro 30 giorni l'Assemblea Provinciale per l'elezione del nuovo Consiglio.
16. In difetto di convocazione dell'Assemblea, l'Esecutivo Regionale provvede alla nomina di un Comitato.
17. Il Comitato, nominato ai sensi dell'art. 21 comma 2 lett. b) dello Statuto, assume per tutta la durata dell'incarico i poteri di rappresentanza legale, di direzione e gestione ordinaria delle attività della Sezione, ivi compreso il potere di incassare i proventi della sezione, provvedere alle spese ordinarie, inviare comunicazioni ai Soci. Indice l'assemblea ordinaria elettiva entro i termini stabiliti dall'Organo che lo ha nominato. In quest'ultimo caso invita l'assemblea a nominare il Presidente, un segretario per la redazione del verbale e due scrutatori per le votazioni. Il Comitato è tenuto a effettuare le consegne al Presidente neoeletto entro 10 (dieci) giorni. Risponde del suo operato all'organo che lo ha nominato.

Art. 27

ESECUTIVO PROVINCIALE

1. L'Esecutivo Provinciale è eletto dall'Assemblea Provinciale, ed è formato da: Presidente, Vicepresidente, Tesoriere, Segretario, Segretario Sindacale e Segretario Culturale.

Art. 27

ESECUTIVO PROVINCIALE

1. L'Esecutivo Provinciale si riunisce su convocazione del Presidente Provinciale o su richiesta della maggioranza dei propri membri.
2. Il Vicepresidente coadiuva il Presidente nelle sue funzioni

STATUTO

2. Coadiuvare il Presidente nell'espletamento delle sue funzioni e nella realizzazione delle linee politiche definite dagli organismi provinciali in sintonia con le direttive politiche regionali e nazionali.
3. Verificare il rendiconto economico e finanziario ed il bilancio preventivo redatti dal Tesoriere provinciale prima che siano presentati all'Assemblea Provinciale per l'approvazione

REGOLAMENTO

- e lo sostituisce in caso di assenza temporanea o su delega dello stesso.
3. Il Segretario coadiuva il Presidente nelle sue attività. Cura la tenuta e l'aggiornamento costante dell'anagrafe Soci della sezione comunicando tempestivamente ogni variazione alla Segreteria Regionale e Nazionale, ivi comprese:
 - L'avvenuta laurea del Socio con conseguente decadenza dalla qualifica di Socio uditore;
 - La cessata attività professionale del Socio ordinario con conseguente decadenza dalla relativa qualifica;
 - Il termine del periodo a quota di iscrizione ridotto come definito dall'art. 6 comma 5 del Regolamento;
 - La verifica dello status del Socio come definito dall'art. 3 del Regolamento ai fini dell'elettorato attivo e passivo.
 4. Il Segretario Sindacale promuove e coordina l'attività sindacale della Sezione Provinciale d'intesa con il Presidente Provinciale ed il Segretario Sindacale Regionale e Nazionale.
 5. Il Segretario Culturale promuove e coordina l'attività culturale della Sezione Provinciale d'intesa con il Presidente Provinciale ed il Segretario Culturale Regionale e Nazionale.
 6. Il Tesoriere coordina, unitamente al Presidente, la gestione economica e finanziaria della Sezione. Su delega del Presidente apre e chiude c/c bancari, postali e libretti di risparmio intestati alla Sezione A.N.D.I..
 7. Il Tesoriere Provinciale ha in particolare le seguenti attribuzioni:
 - a. Provvede e coordina l'attività amministrativa della sezione;
 - b. Riscuote le quote associative ed ogni altro provento provvedendo all'immediato deposito della somma secondo le indicazioni date dal Consiglio Provinciale; provvede nei termini previsti dal presente Statuto al conferimento delle quote di spettanza alle Tesorerie Regionale e Nazionale;
 - c. Estingue le obbligazioni di pagamento;
 - d. Propone al Consiglio Provinciale la determinazione della quota sociale annua di pertinenza della sezione Provinciale;
 - e. Redige il rendiconto economico e finanziario ed il bilancio preventivo che vengono presentati per l'approvazione all'Assemblea Provinciale.
 8. Se nel corso del mandato vengono a mancare, anche per dimissioni o revoca assembleare, uno o più componenti dell'Esecutivo solo tra quelli eletti, il Presidente li nomina *ad interim*, purché resti in carica almeno la metà dei componenti dell'Esecutivo eletto ad inizio mandato, per ratificarli alla prima assemblea utile. Se nel corso del mandato vengono a mancare contemporaneamente per rinuncia, revoca o decadenza, più della metà dei membri dell'Esecutivo eletto ad inizio mandato, l'Esecutivo decade in toto ed il Presidente, o in sua assenza il Vicepresidente Vicario, od il membro con anzianità associativa

Art. 28

PRESIDENTE PROVINCIALE

1. Il Presidente Provinciale dura in carica quattro anni e non può essere eletto per più di due volte consecutive.
2. Il Presidente Provinciale ha la gestione amministrativa e la rappresentanza legale della Sezione, in tutte le sedi istituzionali provinciali.
3. Il Presidente Provinciale:
 - a. Convoca l'Assemblea Provinciale.
 - b. Convoca e dirige il Consiglio Provinciale e controlla tutte le attività della Sezione.
 - c. Firma ogni atto riguardante la gestione di ordinaria amministrazione della sezione provinciale, sino all'importo definito annualmente nel bilancio di previsione; oltre l'importo così determinato è necessaria la delibera di ratifica dell'assemblea provinciale.
 - d. È il responsabile dell'attività economica e finanziaria della Sezione, che gestisce unitamente al Tesoriere Provinciale ed in particolare, qualora la Sezione Provinciale abbia la propria sede in immobile di proprietà o in locazione, cura l'adempimento di tutti gli obblighi imposti dalla legge rispettivamente ai proprietari ed ai conduttori di immobili adibiti a luogo di lavoro.
 - e. Può delegare esclusivamente il Vicepresidente a funzioni vicarie.
 - f. Stipula gli atti di compravendita e di locazione di beni immobili da destinarsi o destinati a sede della Sezione Provinciale ed ogni altro contratto di finanziamento dell'acquisto.

Art. 29

PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni di proprietà dell'Associazione destinati al funzionamento degli Organi nazionali, Regionali Provinciali, dalle quote dei Soci, dalle attività associative legalmente svolte, da offerte e contributi volontari. Nessun diritto può essere vantato sul patrimonio sociale dai singoli iscritti.
2. È vietata, sotto qualsiasi forma, la distribuzione di utili o di avanzi di gestione durante la vita dell'Associazione, salvi i casi previsti dalla legge.

maggiore in assenza di entrambi, convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Esecutivo come previsto dall'articolo 32 comma 2, 3, 4 e 5 del Regolamento.

Art. 28

PRESIDENTE PROVINCIALE

1. In caso di rinuncia o decadenza del Presidente Provinciale il Vicepresidente ne assume le funzioni e convoca l'Assemblea Provinciale elettiva entro 30 (trenta) giorni per l'elezione del nuovo Presidente e dell'Esecutivo Provinciale che rimarrà in carica fino al termine del mandato in corso; tale assemblea deve comunque tenersi entro 45 giorni dalla vacatio.
2. La sfiducia al Presidente Provinciale viene esercitata in Assemblea, attraverso una mozione scritta su richiesta firmata dalla maggioranza assoluta dei Soci effettivi aventi diritto di voto iscritti alla Provincia, e viene discussa nella seduta che l'Assemblea stabilisce, sentito il Presidente provinciale.
3. La sfiducia deve essere votata dalla maggioranza assoluta dei Soci effettivi aventi diritto di voto iscritti alla Provincia.

In caso di sfiducia il Presidente Provinciale decade e il Vicepresidente vicario assume le relative funzioni, convocando, entro trenta giorni, l'Assemblea elettiva. Se il Vicepresidente non provvede, l'Esecutivo Regionale nomina il Comitato previsto all'art. 21 comma 2, lett. b, dello Statuto e si applica l'art. 26 comma 17 del Regolamento.

Art. 29

PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

1. L'acquisto di beni immobili da destinarsi a sedi nazionali, di Dipartimenti Regionali o di Sezioni Provinciali è deliberato rispettivamente dall'Assemblea Nazionale dei Delegati, dall'Assemblea Regionale o dall'Assemblea Provinciale su proposta, rispettivamente, dell'Esecutivo Nazionale, dell'Esecutivo Regionale o del Consiglio Provinciale che stanziava altresì i fondi necessari all'acquisto e agli oneri del trasferimento dopo aver verificato l'idoneità dell'immobile, alla stregua della normativa vigente, ad essere adibito a sede nazionale, di Dipartimento regionale o di Sezione Provinciale.
2. La vendita dei beni immobili destinati a sedi nazionali, di Dipartimenti Regionali o di Sezioni Provinciali,

Art. 30

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

In caso di scioglimento dell'Associazione l'Assemblea Straordinaria dei Delegati nomina un collegio di liquidatori composto da un minimo di 3 (tre) membri fino a un massimo di 7 (sette) che provvederà con pieni poteri, alla liquidazione del patrimonio associativo ed alla devoluzione dello stesso ad altra associazione con finalità analoghe a quelle dell'Associazione o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della Legge 23 dicembre 1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 31

INTERPRETAZIONE ED ENTRATA IN VIGORE

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si applicano le norme del Codice Civile in quanto compatibili.
2. Il presente Statuto entra immediatamente in vigore. Le norme che riguardano gli Organi sociali e la loro elezione entrano in vigore al rinnovo dei singoli Organi.

quando i medesimi siano divenuti inadeguati alla destinazione loro attribuita, è deliberata rispettivamente dall'Assemblea nazionale dei Delegati, dall'Assemblea Regionale o dall'Assemblea Provinciale, validamente costituite con la presenza della maggioranza assoluta degli aventi diritto, su proposta rispettivamente dell'Esecutivo Nazionale, dell'Esecutivo Regionale o del Consiglio Provinciale.

3. Il ricavato della vendita deve essere, di norma, reinvestito nell'acquisto di altro immobile idoneo, ma può anche essere destinato al proseguimento dell'attività istituzionale degli organi nazionali, dei Dipartimenti Regionali o delle Sezioni provinciali.
4. Costituiscono patrimonio associativo tutti i beni immateriali dell'Associazione, come l'acronimo, i marchi registrati, i brevetti e i know-how, le testate editoriali, i siti e i domini online.

Art. 30

ELEZIONE ORGANISMI NAZIONALI

1. Ogni Socio che intenda candidarsi a cariche sociali nazionali deve presentare il suo curriculum vitae ed una autocertificazione nella quale dichiara l'esercizio esclusivo della professione odontoiatrica e la non iscrizione ad altre associazioni che abbiano finalità politico sindacali in ambito odontoiatrico.

Presidente ed Esecutivo Nazionale

2. Il Socio che intenda candidarsi alla Presidenza Nazionale deve comunicare, almeno 45 (quarantacinque) giorni prima dalla data delle elezioni, alla Segreteria Nazionale con raccomandata con avviso di ricevimento, la propria candidatura, Egli deve avere almeno 60 (sessanta) mesi consecutivi di iscrizione all'Associazione come Socio Ordinario, essere stato per almeno un mandato componente di un Consiglio provinciale, e non aver subito sanzioni disciplinari passate in giudicato in ambito associativo. Non può candidarsi il Socio di cui all'art. 3 commi 3, 4, 5, 6 e 7 del presente Regolamento.
3. Il candidato Presidente dovrà, all'atto della candidatura, indicare i componenti ed i ruoli dell'Esecutivo Nazionale con i quali intende svolgere il mandato allegando per ognuno di loro l'autocertificazione ed il curriculum vitae di cui al comma 1.
4. Ricevute tutte le candidature, il Segretario Nazionale ne dà comunicazione immediata ai Presidenti Provinciali.
5. Sulla contestazione circa la regolarità delle candidature decide il Collegio Nazionale dei Probiviri d'Appello.
6. Le elezioni vengono eseguite con una scheda unica per il Presidente. Il voto al candidato Presidente è automaticamente conferito all'Esecutivo da lui proposto.

- 7 E' ammesso ricorso avverso la candidatura all'elezione del Presidente Nazionale entro 15 (quindici) giorni dalla spedizione via Posta Elettronica Certificata delle candidature ai Presidenti Provinciali .
- 8 E' eletto Presidente Nazionale il candidato che ha raccolto la maggioranza dei voti.
- 9 Nell'ipotesi in cui vi sia un solo candidato, l'elezione risulterà valida se il candidato Presidente avrà ottenuto almeno i voti favorevoli della metà più uno dei voti rappresentati in Assemblea.

Collegio Nazionale dei Probiviri

- 10 Può candidarsi alla carica di Proboviro il Socio con almeno quindici anni consecutivi di iscrizione all'Associazione come Socio Ordinario e che non abbia subito sanzioni disciplinari passate in giudicato in ambito associativo. Non può candidarsi il Socio di cui all'art. 3 commi 3, 4, 5, 6 e 7 del Regolamento.
- 11 I Probiviri non possono ricoprire altre cariche od incarichi associativi.
- 12 L'elezione dei Collegi Nazionali dei Probiviri avviene nella prima Assemblea Nazionale successiva all'Assemblea Elettiva.
- 13 Per l'elezione del Collegio Nazionale dei Probiviri di Appello sull'unica scheda elettorale vengono indicati fino a tre (tre) nomi.
- 14 Per l'elezione del Collegio Nazionale dei Probiviri di 1° Grado sull'unica scheda elettorale vengono indicati fino a sei (6) nomi.

Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti

- 15 Può candidarsi alla carica di Revisore dei Conti Nazionale il Socio con almeno 5 anni consecutivi di iscrizione all'Associazione come Socio Ordinario e che non abbia subito sanzioni disciplinari passate in giudicato in ambito associativo e che sia stato per almeno un mandato componente di un Consiglio provinciale.
- 16 I Revisori dei Conti Nazionali non possono ricoprire altre cariche associative fatta eccezione per quella di Consigliere Provinciale.
- 17 L'elezione del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti avviene nella prima Assemblea Nazionale successiva all'Assemblea Elettiva.
- 18 Sull'unica scheda elettorale vengono indicati fino a 3 (tre) nomi per i Revisori dei Conti effettivi ed uno per il Revisore dei Conti supplente.

Art. 31

ELEZIONE ORGANISMI REGIONALI

1. Ogni Socio che intenda candidarsi a cariche sociali regionali deve presentare il suo curriculum vitae ed una autocertificazione nella quale dichiara l'esercizio esclusivo della professione odontoiatrica e la non iscrizione ad altre associazioni che abbiano finalità politico sindacali in ambito odontoiatrico.

Presidente ed Esecutivo Regionale

2. Il Socio che intenda candidarsi alla Presidenza Regionale deve comunicare, almeno 15 (quindici) giorni prima dalla data delle elezioni, a tutti i Presidenti Provinciali del proprio Dipartimento Regionale con raccomandata con avviso di ricevimento la propria candidatura. Egli deve avere almeno 48 (quarantotto) mesi consecutivi di iscrizione all'Associazione come Socio Ordinario, essere stato per almeno un mandato componente di un Consiglio provinciale, e che non abbia subito sanzioni disciplinari passate in giudicato in ambito associativo di cui all'articolo 7 comma 1 lettere b), c) d) del presente Statuto. Non può candidarsi il Socio di cui all'art. 3 commi 3, 4, 5, 6 e 7 del presente Regolamento.
- 3 Il candidato Presidente dovrà, all'atto della candidatura, indicare i componenti ed i ruoli dell'Esecutivo Regionale con i quali intende svolgere il mandato allegando per ognuno di loro l'autocertificazione e il curriculum vitae di cui al comma 1.
- 4 Le elezioni vengono eseguite con una scheda unica per il Presidente. Il voto al candidato Presidente è automaticamente conferito all'Esecutivo da lui proposto
- 5 E' eletto Presidente Regionale il candidato Presidente che ha raccolto la maggioranza dei voti.
- 6 E' ammesso ricorso avverso la candidatura all'elezione del Presidente Regionale entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento delle candidature.

Collegio Regionale dei Revisori dei Conti

- 7 Può candidarsi alla carica di Revisore dei Conti Regionale il Socio con almeno 5 anni consecutivi di iscrizione all'Associazione come Socio Ordinario e che non abbia subito sanzioni disciplinari passate in giudicato in ambito associativo di cui all'articolo 7 comma 1 lettere, b), c) e d) del presente Statuto.
- 8 I Revisori dei Conti Regionali non possono ricoprire altre cariche associative.
- 9 L'elezione del Collegio Regionale dei Revisori dei Conti avviene nella prima Assemblea Regionale successiva all'Assemblea Elettiva.
- 10 Sull'unica scheda elettorale vengono indicati fino a 3 (tre) nomi per i Revisori dei Conti effettivi ed uno per il Revisore dei Conti supplente.

Art. 32

ELEZIONE ORGANISMI PROVINCIALI

1. Ogni Socio che intenda candidarsi a cariche sociali provinciali deve presentare il suo curriculum vitae ed una autocertificazione nella quale dichiara l'esercizio esclusivo della professione odontoiatrica e la non iscrizione ad altre associazioni che abbiano finalità politico sindacali in ambito odontoiatrico.

Presidente ed Esecutivo Provinciale

2. Il Socio che intenda candidarsi alla Presidenza Provinciale deve comunicare, almeno 15 (quindici) giorni prima dalla data delle elezioni, alla Segreteria

Provinciale o al Presidente Provinciale uscente con raccomandata con avviso di ricevimento, la propria candidatura. Egli deve avere almeno 36 (trentasei) mesi consecutivi di iscrizione all'Associazione come Socio Ordinario, essere stato per almeno un mandato componente di un Consiglio Provinciale, e che non abbia subito sanzioni disciplinari passate in giudicato in ambito associativo di cui all'articolo 7 comma 1 lettere b), c) e d) del presente Statuto. Non può candidarsi il Socio di cui all'art. 3 commi 3, 4, 5, 6 e 7 del presente Regolamento

3. Il candidato Presidente dovrà, all'atto della candidatura, indicare i componenti ed i ruoli dell'Esecutivo Provinciale con i quali intende svolgere il mandato allegando per ognuno di loro l'autocertificazione e il curriculum vitae di cui al comma 1.
4. Le elezioni vengono eseguite con una scheda unica per il Presidente. Il voto al candidato Presidente è automaticamente conferito all'Esecutivo da lui proposto
5. L'Assemblea provinciale, se validamente costituita, procede alla votazione delle candidature presentate ed immediatamente dopo, alla elezione dei restanti membri del Consiglio Provinciale. Le due votazioni possono avvenire contemporaneamente ma con schede separate
6. E' eletto Presidente Provinciale il candidato che ha raccolto la maggioranza dei voti prevista dal Regolamento.
7. Nell'ipotesi in cui vi sia un solo candidato l'elezione risulterà valida se l'unico candidato Presidente avrà ottenuto almeno i voti favorevoli della metà più uno dei voti rappresentati in Assemblea.
- 8 E' ammesso ricorso avverso la candidatura all'elezione del Presidente Provinciale entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento delle candidature.

Consigliere Provinciale

- 9 Può essere eletto alla carica di Consigliere Provinciale il Socio che abbia almeno 24 (ventiquattro) mesi consecutivi di iscrizione all'Associazione come Socio Ordinario e che non abbia subito sanzioni disciplinari passate in giudicato in ambito associativo di cui all'articolo 7 comma 1 lettere b), c) e d) del presente Statuto. Non può candidarsi il Socio di cui all'art. 3 commi 3, 4, 5, 6 e 7 del presente Regolamento.
- 10 Il Socio eletto dovrà produrre un'autocertificazione attestante la non iscrizione ad altri sindacati odontoiatrici o ad altre associazioni di categoria con finalità politico-sindacale in ambito odontoiatrico.
- 11 Per l'elezione dei Consiglieri Provinciali viene indicato un numero di preferenze pari al 30% del numero totale dei Consiglieri previsti, arrotondato per eccesso.
- 12 Risulteranno eletti Consiglieri i Soci che avranno ottenuto il maggior numero di preferenze.

Collegio Provinciale dei Revisori dei Conti

- 13 Può candidarsi alla carica di Revisore dei Conti Provinciale il Socio con almeno 3 anni consecutivi di

iscrizione all'Associazione come Socio Ordinario e che non abbia subito sanzioni disciplinari passate in giudicato in ambito associativo di cui all'articolo 7 comma 1 lettere b), c) e d) del presente Statuto.

- 14 I Revisori dei Conti Provinciali non possono ricoprire altre cariche associative.
- 15 L'elezione del Collegio Provinciale dei Revisori dei Conti avviene nella prima Assemblea Provinciale successiva all'Assemblea Elettiva.
- 16 Sull'unica scheda elettorale vengono indicati fino a 3 (tre) nomi per i Revisori dei Conti effettivi ed uno per il Revisore dei Conti supplente.

Art. 33

CONVOCAZIONE E SVOLGIMENTO DELLE ASSEMBLEE E DEI CONSIGLI

Convocazione delle Assemblee e dei Consigli

1. Tutte le convocazioni da effettuarsi ai sensi del presente Statuto si fanno, ove non diversamente disposto, mediante ogni mezzo idoneo allo scopo, quali lettera, fax, posta elettronica certificata, spedito al relativo domicilio del destinatario riportato nell'anagrafica soci.
2. Per le convocazioni effettuate con posta elettronica certificata fa testo la ricevuta di accettazione emessa dal gestore.
3. Ogniqualevolta il presente Statuto fa riferimento all'invio di una data convocazione essa si intende efficace dal momento in cui è spedita. Il Presidente è tenuto a conservare la documentazione comprovante l'avvenuta spedizione.

Svolgimento dei Consigli

4. Gli organi nazionali, regionali e provinciali possono riunirsi mediante video e /o tele conferenza ove precisato nell'avviso di convocazione. La condizione essenziale per la validità della riunione mediante video e/o teleconferenza tra la sede e i partecipanti è che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione; verificandosi tali presupposti, la riunione si considera tenuta nel luogo stabilito nella convocazione. Qualora nell'ora prevista per l'inizio della riunione, non fosse tecnicamente possibile il collegamento con uno degli aventi diritto, la riunione stessa non sarà valida e dovrà essere riconvocata per una data successiva.
5. Nel caso in cui in corso della riunione dell'organo associativo, per motivi tecnici venisse sospeso il collegamento con uno degli aventi diritto collegato la riunione verrà dichiarata sospesa dal presidente e saranno considerate valide le deliberazioni adottate sino al momento della sospensione.
6. In caso di contestazioni, potrà essere utilizzata, dal

presidente e dal segretario della riunione, quale prova della presenza dei Soci, dell'andamento della discussione e delle deliberazioni, la registrazione della video e teleconferenza.

7. Qualora per effetto dello sviluppo della tecnologia vi potesse essere la possibilità di utilizzo di altre forme di convocazione, di riunione e di votazione, le suddette forme potranno essere adottate e tali nuove forme dovranno garantire comunque oltre alla possibilità per tutti i Soci, di ricevere l'avviso di convocazione, il rispetto delle condizioni previste dal primo comma del presente articolo.

Divieto di discutere e votare su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

8. L'Assemblea non può discutere né deliberare su argomenti che non siano indicati all'ordine del giorno o che non siano strettamente consequenziali agli argomenti all'ordine del giorno.

Poteri del Presidente dell'Assemblea

- 9 I Soci Ordinari presenti in Assemblea eleggono il Presidente dell'Assemblea tra coloro che si propongono o siano proposti. In caso di elezione alle cariche sociali, la presidenza non può essere assunta dai membri in scadenza o da quelli che risultano candidati. Prima di passare all'ordine del giorno, il Presidente porta a conoscenza dell'Assemblea le comunicazioni che la riguardano.
- 10 Il Presidente dirige lo svolgimento dell'Assemblea, stabilisce la durata degli interventi nel termine da lui prefissato, concede la facoltà di parlare a chi ne abbia fatto richiesta e nell'ordine delle richieste, può togliere tale facoltà o invitare l'oratore a concludere il suo intervento ogniqualvolta lo ritenga opportuno. Quando non ci siano altri Soci iscritti a parlare, il Presidente dichiara chiusa la discussione generale e procede con le operazioni di voto. Il Presidente raccoglie, valuta e pone in votazione le mozioni d'ordine e le raccomandazioni.
- 11 Il Presidente ha inoltre la facoltà di sospendere la seduta ogniqualvolta lo ritenga opportuno, indicando la durata della sospensione.

Mozioni d'ordine

- 12 Le mozioni d'ordine possono avere per oggetto solo la richiesta di modifica della successione della discussione sugli argomenti posti all'ordine del giorno. Esse devono essere presentate al Presidente dell'Assemblea prima dell'inizio della discussione sull'ordine del giorno. L'Assemblea ha facoltà di respingerle o accettarle, con votazione per alzata di mano.

Raccomandazioni

- 13 Le raccomandazioni possono avere per oggetto qualsiasi argomento, anche non inserito nell'ordine del giorno dei lavori dell'Assemblea. Le raccomandazioni sono intese a promuovere una deliberazione da parte dell'Assemblea, e devono essere presentate per iscritto da almeno la metà dei voti totali rappresentati in Assemblea.
- 14 E' facoltà dell'Assemblea di respingere la racco-

mandazione ovvero di accettarla con votazione per alzata di mano.

- 15** L'accettazione della raccomandazione da parte di una Assemblea non totalitaria comporta l'obbligo di inserire l'oggetto della deliberazione all'ordine del giorno dell'Assemblea immediatamente successiva.

Votazioni

- 16** Le votazioni in Assemblea si effettuano o a scrutinio segreto o per chiamata nominale o per alzata di mano o per acclamazione.
- 17** Il Presidente può proporre all'Assemblea il tipo di votazione che ritiene opportuno fatte salve le deliberazioni concernenti le elezioni che si adottano a scrutinio segreto.
- 18** Ove la maggioranza dei presenti aventi diritto al voto richieda che la votazione avvenga a scrutinio segreto, la richiesta deve essere accolta.
- 19** L'Assemblea nomina due scrutatori, i quali affiancano il Presidente nelle votazioni a scrutinio segreto, o per appello nominale o per alzata di mano.
- 20** Delle riunioni viene redatto verbale controfirmato dal Presidente dell'Assemblea. Il verbalizzante deve essere un Socio ordinario.

Art. 34

DELEGATI ALL'ASSEMBLEA NAZIONALE

1. I Delegati all'Assemblea Nazionale vengono eletti nell'Assemblea Provinciale a scrutinio segreto o con voto diverso ove nessuno degli aventi diritto al voto si opponga.
2. L'Assemblea stabilisce in via preliminare il numero di Delegati da inviare all'Assemblea Nazionale
3. I delegati inviati alla Assemblea Nazionale dovranno produrre alla Commissione Verifica Poteri una autocertificazione di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art 3 commi 3 e 4 del Regolamento.
4. Sulle eventuali schede di voto può essere indicato un numero di nominativi fino a 2/3 (due terzi) del numero dei Delegati decisi dall'Assemblea, in caso di parità di preferenze, prevale l'anzianità di iscrizione.
5. Devono pervenire, per iscritto, a pena la decadenza del diritto di voto, alla Segreteria Nazionale A.N.D.I. non oltre le 24 (ventiquattro) ore precedenti la prima convocazione dell'Assemblea:
 - a. I nominativi di tutti i Delegati eletti nell'assemblea appositamente convocata a norma dell'articolo 25 commi 1 e 3 dello Statuto, nonché numero e nominativo di coloro che verranno inviati all'Assemblea Nazionale, qualora sia inferiore al numero dei Delegati eletti;
 - b. L'estratto dal libro dei verbali delle Assemblee Provinciali della delibera con la quale sono stati eletti i Delegati e la copia della convocazione della detta Assemblea. Nel verbale dovrà essere specificato il numero dei Soci ordinari in regola con il pagamento delle quote in dipendenza del quale è stato calcolato il

numero dei delegati eletti.

Art. 35

DELEGHE

1. Fatti salvi i casi specificamente normati da Statuto e Regolamento, non sono ammesse deleghe.

Art. 36

REVOCHE DA CARICHE E INCARICHI

1. Cariche e incarichi conferiti al Socio da un Organo Associativo possono essergli revocati dallo stesso con atto motivato.

Art. 37

MODIFICHE A STATUTO E REGOLAMENTO

- 1 Tutti i Soci Ordinari possono proporre al Consiglio Provinciale di appartenenza modifiche allo Statuto ed al Regolamento che dopo valutazione del Consiglio stesso potranno essere trasmesse all'Esecutivo Nazionale.
- 2 Tutti gli Organi Associativi possono far pervenire per iscritto proposte di modifiche dello Statuto e del Regolamento all'Esecutivo Nazionale.
- 3 Per le modifiche dello Statuto, l'Esecutivo Nazionale dopo averle valutate ed eventualmente formalizzate, acquisito il parere del Consiglio delle Regioni inoltra le proposte di emendamento ai Presidenti Provinciali che le sottoporranno alle rispettive assemblee competenti ad eleggere i Delegati per l'Assemblea Nazionale.
- 4 Per le modifiche del Regolamento, l'Esecutivo Nazionale dopo aver acquisito il parere del Consiglio delle Regioni le propone al Consiglio Nazionale cui compete l'approvazione della modifica.

Art. 38

RINNOVO ORGANI STATUTARI

- 1 Dal 1° marzo al 31 marzo dell'anno successivo a quello di scadenza del mandato devono svolgersi le elezioni per il rinnovo degli Organi statutari provinciali. Qualunque elezione precedentemente avvenuta ha valore solo fino alla fine del mandato elettorale ed ha valore di un mandato.
- 2 Dal 1° aprile al 30 aprile dell'anno successivo a quello della scadenza del mandato devono svolgersi le elezioni per il rinnovo degli Organi statutari regionali. Qualunque elezione precedentemente avvenuta ha valore solo fino alla fine del mandato elettorale ed ha valore di un mandato.
- 3 Dal 1° maggio al 31 maggio dell'anno successivo a quello di scadenza del mandato devono svolgersi le elezioni per il rinnovo del Presidente e dell'Esecutivo Nazionale. Qualunque elezione precedentemente

avvenuta ha valore solo fino alla fine del mandato elettorale ed ha valore di un mandato.

- 4 Tutti gli Organi statutari provinciali, regionali e nazionali assumono le funzioni entro dieci giorni dalla proclamazione dei risultati elettorali.

Art. 39

INDENNITÀ DI CARICA E RIMBORSI PER I MEMBRI DI ORGANI ASSOCIATIVI

- 1 Le indennità di carica ed il rimborso delle spese per la partecipazione agli organi nazionali, regionali, provinciali potranno essere proposti rispettivamente dall'Esecutivo Nazionale, dall'Esecutivo Regionale e dal Consiglio provinciale, e dovranno essere approvati dalle rispettive assemblee.
- 2 Indennità di carica e rimborsi spese saranno corrisposti dalla tesoreria competente.

Art. 40

NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Per garantire l'ordinaria amministrazione dell'Associazione, fino alla progressiva costituzione dei nuovi organismi elettivi (Assemblee Nazionali, Regionali e Provinciali), gli attuali Organi, le strutture ed articolazioni interne mantengono la loro composizione e le relative funzioni.



Associazione Nazionale Dentisti Italiani

ANDI NAZIONALE

Lungotevere R. Sanzio, 9

00153 ROMA

Tel. 06.5833.1008

Fax 06.5830.1633

info@andi.it

www.andi.it
